



**EUROMOBILIARE
ADVISORY SIM**

Informativa precontrattuale per la prestazione dei servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti su base indipendente e ricezione/trasmissione di ordini nonché del servizio di consulenza patrimoniale

Informativa precontrattuale per la prestazione dei servizi di investimento Consulenza in materia di Investimenti su base indipendente e ricezione/trasmissione di ordini nonché del servizio di consulenza patrimoniale



Credem Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. - corso Monforte 34, 20122 Milano - tel. 02-77426400 fax: 02-77426450

Cap. Soc. euro 1.000.000 i.v. - R.E.A. Milano 2119989 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, C.F. 09893140963 e P. IVA 02823390352 | Iscritta all'Albo delle SIM al n. 294 con Delibera Consob n. 20315 del 28/02/2018 | Società con Socio Unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemeuromobiliariesim.it.



Informativa precontrattuale per la prestazione dei servizi di Consulenza in materia di Investimenti su base indipendente, ricezione e trasmissione di ordini e servizi di consulenza patrimoniale

inviato nella versione originale informatica alla conservazione digitale presso Credemtel SpA (con sede legale in Via P. Togliatti 36/1, Montecavallo di Quattro Castella (Reggio Emilia) – Conservatore Accreditato presso l'AglD e soggetto alla sua vigilanza).

Il presente documento, redatto ai sensi della normativa di riferimento, contiene importanti informazioni sul servizio di investimento "consulenza in materia di investimenti" su base indipendente e sul servizio di investimento "Ricezione e trasmissione ordini" offerti da Credem Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. (la "SIM", la "Società" o l'"Intermediario"), nonché sugli investimenti in strumenti finanziari e sui relativi rischi, i costi e gli oneri connessi e la strategia di trasmissione.

Si invita, pertanto, il Cliente a leggere con attenzione il presente documento, unitamente a tutta la modulistica contrattuale, prima di sottoscrivere un contratto con la SIM.

- Sezione I -

Informazioni sulla Società e sui servizi offerti

Denominazione e indirizzo della SIM

La SIM ha sede legale in Milano, corso Monforte n. 34 (C.A.P. 20122) e risulta iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 09893140963.

La Società appartiene al Gruppo Credem ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Credito Emiliano Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 2497 ("Responsabilità") del Codice Civile.

La Società è iscritta all'albo di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sub numero 294, a seguito di delibera di iscrizione n. 20315 adottata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") il 28 febbraio 2018.

La Società è un intermediario assicurativo vigilato da IVASS e, con decorrenza dal 23.01.2023, è iscritta nella Sezione D del Registro degli Intermediari assicurativi ("RUI") con numero D000722640, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

La Società ha inoltre sede secondaria in via Emilia A S. Pietro, 4, 42121 Reggio Emilia RE.

Contatti della SIM

Telefono: 02.77426400

Fax: 02.77426450

Indirizzo e-mail: info@credemeuromobiliariesim.it

Sito internet: www.credemeuromobiliariesim.it

PEC credemeuromobiliariesim@pec.gruppocredem.it

Lingue che il cliente può utilizzare per comunicare con la SIM

Il cliente (il "Cliente" o l'"Investitore") può comunicare con la SIM in italiano o in inglese.

Il Cliente ha facoltà di ricevere i documenti e le informazioni relative alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori solo in italiano (Informativa Precontrattuale, documentazione di natura contrattuale e rendicontazione periodica).

Metodi di comunicazione tra la SIM e il Cliente

Le comunicazioni tra la SIM e il Cliente, ivi comprese quelle utilizzate per l'invio e la ricezione di ordini, devono essere effettuate, secondo le modalità concordate tra le Parti, per iscritto.

Le informative, relative alla prestazione dei servizi di investimento, previste dalla normativa di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo i rendiconti periodici sul servizio consulenza prestata, ecc.), verranno messe a disposizione dalla SIM solo tramite supporto durevole in formato elettronico nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il cliente al dettaglio potrà chiedere di ricevere le suddette informative su supporto cartaceo.



Attività autorizzate

La SIM è stata autorizzata dalla Consob alla prestazione dei seguenti servizi di investimento, senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa:

- consulenza in materia di investimenti (delibera Consob n. 20315 del 28 febbraio 2018, di seguito il **"Servizio di Consulenza su base indipendente"**);
- ricezione e trasmissione di ordini (delibera Consob n. 20315 del 28 febbraio 2018, di seguito il **"Servizio di RTO"**).

Servizi accessori

Nel comparto dell'intermediazione mobiliare, così come indicato nell'art. 1, comma 6, del TUF, la SIM può altresì svolgere consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

Quale parte integrante del servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM, la Società fornisce alla propria clientela:

- consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari;
- servizi di supporto tecnico in merito a portafogli, idee di investimento e mercati.

Inoltre, la SIM presta, avvalendosi anche di professionisti esterni, attività di assistenza in materia di:

- servizi in materia di fiscalità, tutela patrimoniale e passaggio generazionale;
- servizi in materia di M&A;
- servizi in materia immobiliare e Art Advisory;
- servizi di analisi dei bisogni assicurativi.

In tale ambito, a seguito di un'analisi tecnica e approfondita dell'esigenze del Cliente ed in base alle caratteristiche del singolo servizio, la SIM individua e comunica al Cliente il partner professionale più idoneo a trattare la tematica presentata, nell'ambito delle relazioni professionali per le quali è stata formalizzata la collaborazione con la SIM.

Recapiti dell'autorità competente che ha autorizzato la SIM

Consob

Via G.B. Martini 3

00198 Roma

Telefono: +39 06 84771 (centralino)

Fax: +39 06 8417707 - +39 06 8416703

PEC: consob@pec.consob.it.

Sede secondaria operativa:

Via Broletto 7

20121 Milano (MI)

Telefono: +39 02 724201 (centralino)

Sito internet: www.consob.it

IVASS

Vai del Quirinale 21

00187 Roma

Telefono: +39 06 421331

e-mail: email@ivass.it

pec: ivass@pec.ivass.it

Sito internet: www.ivass.it



Informazioni circa i Servizi di Investimento

La SIM offre i Servizi di Investimento presso i propri locali ovvero fuori sede, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

I Servizi di Investimento sono prestati dalla SIM al Cliente subordinatamente alla sottoscrizione:

- della proposta contrattuale, e
- del contratto che regola la prestazione dei singoli Servizi di Investimento della SIM.

Al fine di una scelta consapevole del Cliente, è preliminare una chiara rappresentazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei Servizi di Investimento che la SIM è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico.

Informazioni sulle politiche di esclusione generali in sede di apertura dei rapporti

La SIM informa di essersi dotata, in linea con le policy adottate a livello di Gruppo Credem, di politiche di esclusione generali volte ad escludere specifici settori di business o strumenti finanziari ritenuti non in linea con i principi di etica e integrità del Gruppo attraverso un approccio trasversale applicabile, ove compatibile, a tutti gli Stakeholder aziendali, tra cui i Clienti. In aderenza a questi principi, la SIM adotta un approccio volto a prevenire l'intrattenimento di rapporti con Clienti operanti, a diverso titolo, in specifici settori di business ritenuti da questa controversi (quali ad esempio il settore degli armamenti non convenzionali).

Le politiche adottate e livello di Gruppo Credem, suscettibili di aggiornamento nel tempo, sono disponibili, come di volta in volta aggiornate, sul sito internet della Capogruppo Credito Emiliano S.p.A. (all'indirizzo www.credem.it) nonché sul sito internet della SIM (all'indirizzo www.credemeuromobiliariesim.it).

In considerazione di quanto sopra, la SIM, in sede di apertura dei rapporti, si riserva di raccogliere tutte le informazioni e dichiarazioni ritenute necessarie al fine di identificare se il potenziale Cliente sia operante in uno dei settori di business ritenuti non in linea con le proprie policy e quindi valutare l'opportunità di prestare o meno a questi i propri Servizi di Investimento e/o Servizi Accessori.

● Il Servizio di Consulenza su base indipendente.

Il Servizio di Consulenza consiste nell'attività di prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, per iniziativa della SIM, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adeguata per il Cliente ed è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente stesso, come risultanti dalla profilatura predisposta ai fini dei servizi di investimento in base al Questionario MiFID.

In particolare, il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM è fornito su base indipendente in quanto:

- è basato su un'analisi del mercato ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari, sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento dei Clienti siano opportunamente soddisfatti e, in particolare, la gamma non risulta limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la SIM o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
- la SIM non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ad eccezione degli eventuali benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità della Consulenza Indipendente e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte della SIM del dovere di agire nel migliore interesse dei Clienti.

La valutazione di adeguatezza espressa dalla SIM tiene in considerazione le caratteristiche del portafoglio degli strumenti finanziari raccomandati e delle informazioni fornite dal Cliente in sede di profilatura.

Nella prestazione del Servizio di Consulenza Indipendente la SIM individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quelle adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, verificando, tra l'altro, l'adeguatezza delle operazioni in relazione alla frequenza, alla concentrazione degli strumenti/ prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell'ambito della valutazione di adeguatezza la SIM effettua, inoltre, un'analisi dei costi e dei benefici delle operazioni raccomandate.

Nell'ambito del servizio di investimento può essere prestata dalla SIM a favore del cliente la c.d. consulenza generica relativa a tipi di



strumenti finanziari, che, quindi, si sostanzia in un'attività di assistenza del cliente nella pianificazione del portafoglio (cc.dd. asset allocation e financial planning). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento cui si riferisce.

- ***Il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)***

Il Servizio di RTO consiste nell'attività svolta dall'intermediario che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per l'esecuzione da parte dello stesso intermediario nelle sedi di esecuzione

Il Servizio di RTO è prestato dalla SIM in abbinamento al servizio di consulenza su base indipendente. La SIM è pertanto tenuta a valutare l'adeguatezza delle operazioni richieste dal Cliente in conformità con quanto previsto nelle condizioni generali di contratto.

Natura, frequenza e date della rendicontazione inviata dalla SIM in relazione ai Servizi di Investimento

La SIM invia al Cliente, il rendiconto dei Servizi prestati secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Contrattuali, in conformità alla normativa vigente.

Nell'ambito del Servizio di Consulenza su base indipendente, anche in caso di abbinamento al Servizio di RTO, la SIM fornisce al Cliente, su supporto durevole e con cadenza trimestrale, il rendiconto relativo al Servizio di Consulenza indipendente secondo quanto previsto dall'Allegato "Comunicazioni"

Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite su base operazione per operazione, la SIM fornisce prontamente al Cliente, all'atto di esecuzione dell'operazione, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su supporto durevole. La SIM invia una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni relative all'esecuzione (quali, a titolo esemplificativo, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, quantitativo, prezzo unitario e corrispettivo totale) entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SIM riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma (tale previsione non si applica quando la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto).

La SIM fornisce ai clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Il sistema di garanzia dei depositi cui la SIM aderisce

La SIM aderisce al Fondo nazionale di garanzia istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 e riconosciuto quale "sistema di indennizzo" dall'articolo 62, comma 1°, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (il "Fondo").

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- c) società appartenenti allo stesso gruppo della SIM, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della SIM, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- e) amministratori, dirigenti e sindaci della SIM o di altre società del gruppo di appartenenza della SIM, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della SIM o di altre società del gruppo di appartenenza della SIM, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della SIM, come accertato dagli organi della procedura



concorsuale;

- i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli Investitori entro i limiti di importo e secondo le modalità previste dal regolamento operativo emanato con decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 285, come modificato ed integrato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 agosto 2010, n. 47598 (il **"Regolamento Operativo"**), per i crediti vantati dagli Investitori nei confronti degli intermediari derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del servizio accessorio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.

L'intervento del Fondo è subordinato all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa di fallimento o della sentenza di omologazione del concordato preventivo dell'intermediario.

L'Investitore in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Operativo può inviare l'istanza di indennizzo al Fondo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'istanza di indennizzo deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 16, comma 1°, del Regolamento Operativo.

Le istanze di indennizzo e i documenti devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo dell'intermediario, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga del Fondo stesso.

La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli intermediari aderenti.

Per ulteriori dettagli sui termini e sulle modalità di indennizzo, si invita il Cliente a consultare il sito internet del Fondo www.fondonazionaleggaranzia.it.

Informativa di sintesi sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

1. Introduzione

La presente informativa descrive in modo sintetico la politica seguita dalla SIM in materia di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con i clienti o tra i clienti nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, o di una combinazione di essi. In particolare, in relazione alla prestazione di tali servizi e attività, nella presente informativa sono rappresentate:

- le circostanze che costituiscono o potrebbero dare luogo a conflitti di interesse, la cui esistenza può danneggiare gli interessi di uno o più clienti,
- le procedure e le misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti.

La SIM fornisce al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, la propria politica in materia di conflitti di interesse.

2. Individuazione, in relazione ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati, delle circostanze che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interesse idonei a danneggiare gli interessi di uno o più clienti comprese le preferenze in materia di sostenibilità

2.1 Perimetro di rilevanza per l'identificazione dei conflitti di interesse.

L'identificazione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi viene effettuata in capo ai seguenti soggetti:

- i) la SIM;
- ii) altri clienti della SIM;
- iii) i "soggetti rilevanti" e cioè:
 - Amministratori, soci o equivalenti, dirigenti della SIM;
 - dipendenti della SIM, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della SIM e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della SIM;
 - persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla SIM nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della SIM.

2.2 Circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Nell'identificazione dei conflitti di interessi che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le preferenze in materia di sostenibilità,



sono tenute in considerazione le diverse situazioni nelle quali la SIM o uno degli altri soggetti descritti nel paragrafo 2.1:

- a) è probabile che realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la stessa attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

In concreto, le circostanze che potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, comprese le preferenze in materia di sostenibilità, nell'ambito dei servizi prestati dalla SIM sono riconducibili alle seguenti macrotipologie:

A) Sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente dei prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio o con altri soggetti.

Rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto strumenti finanziari o prodotti finanziari emessi:

- da Società del Gruppo Credem;
- da soggetti partecipati in misura rilevante dal Gruppo Credem;
- da soggetti partecipanti in misura rilevante al capitale di Credem o di Credemholding;
- da soggetti nei cui organi sociali vi è la partecipazione di esponenti del Gruppo Credem;
- da soggetti nei quali un esponente del Gruppo Credem detiene una partecipazione rilevante; o il conferimento a tali soggetti di deleghe di gestione o mandati di advisory;

B) Prestazione di servizi di finanza aziendale a favore (direttamente o indirettamente) dell'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio e altri rapporti d'affari.

Rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per le quali il Gruppo Credem:

- partecipa o ha partecipato a collocamenti con assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
- partecipa a collocamenti senza assunzione a fermo o prestazione di garanzia;
- svolge ruoli di advisory o di corporate finance;

C) Esistenza di posizioni di rischio aperte sull'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio o su altri soggetti.

Rientra in tale casistica l'operatività avente ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emessi da Società per le quali il Gruppo Credem:

- detiene posizioni direzionali rilevanti su titoli di capitale e/o strumenti di debito;
- ha in essere una relazione creditizia rilevante.

D) Prestazione congiunta di più servizi o attività di investimento o servizi accessori;

Rientra in tale casistica:

- l'operatività di trading proprietario svolta congiuntamente ad altri servizi di investimento aventi ad oggetto gli stessi strumenti finanziari;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto gestioni di portafogli gestite dalla SIM o da Società del Gruppo Credem;
- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e successiva ricezione e trasmissione ordini accedendo ai servizi di investimento prestati dalla SIM o da Società del Gruppo;
- operatività sugli stessi strumenti finanziari da parte di gestori di più portafogli gestiti;
- l'utilizzo di Società del Gruppo Credem quali negoziatori nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione ordini o di gestione di portafogli;
- la prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari sui quali una società del Gruppo Credem svolge ruoli di market making o analoghi;
- l'assegnazione alla medesima persona di deleghe e responsabilità relative alla prestazione di più servizi di investimento o la sussistenza di rapporti gerarchici tra responsabili di differenti servizi di investimento;
- l'impartizione, nell'ambito della gestione di portafogli, di ordini di segno contrario sullo stesso strumento finanziario per conto



di linee di gestione/mandati (c.d. cross trades).

E) Percezione di incentivi monetari e non, corrisposti da un soggetto diverso dal cliente, in relazione al Servizio a questi prestato.

Rientra in tale fattispecie la percezione di:

- incentivi monetari (percezione retrocessioni commissionali);
- incentivi non monetari (ricezione ricerca in materia di investimenti e altri incentivi di minore entità, quali la partecipazione a seminari, convegni ed altri eventi formativi; ricezione documentazione relativa a strumenti finanziari o servizi di investimento di natura generica).

2.3 Registro dei conflitti

La SIM mantiene e aggiorna un apposito registro dei conflitti di interessi, nel quale sono riportate le situazioni nelle quali sia sorto - o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere - un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti, nonché i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati.

3. Procedure e misure definite per la gestione dei conflitti di cui al punto precedente

Di seguito vengono elencate in sintesi le principali misure e procedure adottate per garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della SIM e del Gruppo di appartenenza e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

a) Misure volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti.

I presidi allo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti consistono in misure:

- di generale applicazione, quali le regole contenute nel codice di comportamento interno e nelle policy in materia di informazioni privilegiate e di sicurezza informatica;
- specifiche per servizi o aree di attività, finalizzate a segregare le informazioni all'interno di determinate aree di attività o a evitare/controllare gli scambi informativi tra diverse aree di attività in potenziale conflitto; tali barriere informative sono costituite da misure organizzative (definizione di unità organizzative, relative a ciascun servizio di investimento prestato, che devono operare in modo indipendente), logistiche, informatiche, procedurali e di controllo.

b) Misure volte a garantire la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa.

Le misure di separazione organizzativa descritte al punto a) prevedono l'assegnazione della responsabilità diretta delle diverse unità organizzative in capo a soggetti differenti; ciascuno di tali soggetti è responsabile anche dell'osservanza della presente policy nell'area che sovrintende.

Tra i soggetti responsabili delle aree citate, così come tra le aree stesse, non sussistono relazioni di tipo gerarchico e/o funzionale.

c) Misure volte ad eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di (o i redditi generati da) altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Le politiche retributive sono applicate a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale. I sistemi incentivanti non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi, anche con riferimento alla gamma di offerta di prodotti sostenibili, e tengono conto di criteri qualitativi che riflettono, tra l'altro, la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati agli stessi. La retribuzione dei soggetti appartenenti a ciascuna delle unità organizzative di cui al punto a) non è collegata ai risultati conseguiti dalle restanti aree, se non in misura parziale ed indiretta, attraverso forme di incentivazione legate al risultato economico complessivo aziendale. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle relazioni annuali in materia di politiche di remunerazione e incentivazione.

d) Misure volte a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge servizi di investimento, o attività di investimento o servizi accessori.



Sono previste misure sia di portata generale (previste dal codice di comportamento interno) sia tese a garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti in specifiche aree di attività, quali le specifiche regolamentazioni in materia di:

- product governance (creazione di linee di gestione);
- valutazione di adeguatezza degli investimenti;
- processi relativi ai servizi di gestione di portafogli e di consulenza, quali ad esempio le scelte di asset allocation e la selezione degli strumenti finanziari; in tale ambito, ai fini della possibilità di raccomandare o investire in prodotti e strumenti finanziari emessi da altre Società del Gruppo, sono definite specifiche regole di comparazione quantitativa e qualitativa rispetto a prodotti simili e, più in generale, riguardo a prodotti e strumenti finanziari rientranti nelle fattispecie di conflitti descritti al precedente par. 2.2, sono definite restrizioni all'operatività, assolute o parziali, e meccanismi di escalation, a seconda dei casi verso un superiore gerarchico, un Comitato o altro organo aziendale, e formalizzazione del processo decisionale;
- pricing degli strumenti finanziari;
- esecuzione e trasmissione degli ordini e regole di best execution (la SIM ha adottato una transmission policy "passiva", coincidente con quella dei negozianti incaricati di eseguire gli ordini);
- ammissibilità degli incentivi.

e) Misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Sono adottate misure di tipo organizzativo e procedurale (quali quelle già descritte al punto a), volte a garantire che non sussistano correlazioni confliggenti durante la prestazione di diverse attività. Può essere previsto lo svolgimento congiunto e/o coordinato di determinate fasi di processo al fine di rendere collegiali determinate decisioni strategico-tattiche e valorizzare competenze specialistiche (es. analisi di mercato, formulazione di strategie di asset allocation da parte dei Comitati interni).

4. Misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto

Quando il complesso delle misure e procedure adottate per la gestione dei potenziali conflitti di interessi, descritte al precedente par. 3, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SIM adotta misure aggiuntive o alternative di gestione di tali conflitti consistenti essenzialmente nell'astensione dall'operatività o nella disclosure al cliente.

4.1 Astensione dall'operatività

In determinate circostanze, in considerazione della particolare natura del conflitto di interessi e del servizio di investimento od accessorio prestato, non si ritiene possibile conseguire un grado sufficiente di indipendenza di comportamento; in tali casi (es. servizio di consulenza avente ad oggetto azioni Credem) è previsto l'obbligo di astensione dall'operatività.

4.2 Disclosure

La SIM informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto di interessi si manifestano.

La SIM si riserva di fornire specifiche informative circa le situazioni di potenziale conflitto di interessi, eventualmente anche in determinati casi in cui, a giudizio della SIM stessa, esse risultino correttamente presidiate dalle misure descritte nel precedente par. 3.

Le suddette informative verranno fornite su supporto durevole, nelle forme ritenute più opportune per una chiara ed efficace rappresentazione delle situazioni conflittuali.

La SIM fornisce al cliente, ove richiesto dallo stesso, in allegato alla presente informativa la propria politica in materia di conflitti di interesse.

La SIM si riserva la facoltà di richiedere conferma scritta al cliente circa la presa visione della situazione di conflitto prima dell'esecuzione dell'operazione d'investimento prospettata.

5. Monitoraggio e revisione della politica di gestione dei conflitti di interessi

La SIM controllerà regolarmente l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Sull'efficacia di tali procedure vigilano, per distinti ambiti di controllo, le funzioni di Compliance e di Audit interno, funzioni entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate.



In ogni caso la presente policy e i meccanismi organizzativi e procedurali di gestione del conflitto che in essa sono citati vengono rivisti almeno con cadenza annuale.

- Sezione II -

Informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento

Oltre a quelle sotto riportate, specifiche informazioni potranno essere contenute nei documenti descrittivi dei singoli servizi e prodotti finanziari

AVVERTENZE GENERALI

L'investitore deve considerare che l'investimento in strumenti finanziari è di per sé molto rischioso. Tutti gli investimenti in strumenti finanziari, infatti, sono contraddistinti dal rischio di perdita anche totale del capitale investito (ad es. per default dell'emittente).

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, l'Investitore deve quindi informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi dei Servizi che intende richiedere e/o delle operazioni che si accinge a compiere. L'Investitore deve richiedere un Servizio o concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione o richiedere un Servizio, una volta apprezzato il suo grado rischio, l'Investitore e l'Intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'Investitore stesso, con particolare riferimento alla esperienza e alle conoscenze di quest'ultimo nel campo degli investimenti in strumenti finanziari e dei servizi di investimento.

Se l'investimento è raccomandato dalla SIM nell'ambito del Servizio di Consulenza la SIM dovrà valutare se tale investimento è adeguato per l'Investitore, non solo con riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo, ma anche alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere le perdite, i suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai Servizi di Investimento e agli strumenti finanziari offerti dalla SIM, o nei quali il patrimonio del Cliente oggetto di servizio di consulenza può essere investito, al fine di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

Strumenti finanziari - descrizione generale

Gli strumenti finanziari trattati e le operazioni svolte nell'ambito dei servizi di investimento prestati nei confronti della clientela, possono essere raggruppati – ancorché solo in linea generale e tendenziale, e fatte salve le specifiche caratteristiche dei singoli strumenti – nelle seguenti principali macro-classi:

1. titoli di capitale;
2. diritti di opzione;
3. titoli di debito;
4. organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
5. strumenti finanziari derivati
6. obbligazioni strutturate
7. prodotti di investimento assicurativi
8. depositi strutturati
9. strumenti del mercato monetario
10. pronti contro termine e certificati di deposito

Si riporta di seguito una descrizione generale della natura dei singoli strumenti finanziari trattati.

1. Titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire



alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Per blue chip si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a Euro 1.000 milioni. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA.

Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

2. I diritti di opzione

Sono Strumenti Finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere, in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

3. I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori del soggetto emittente e, laddove previsto, si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

a) Obbligazioni corporate

Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

b) Obbligazioni sovrane

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovrane.

c) Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP Inflation Linked). Di seguito si riporta una descrizione dei



principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro: Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 Euro o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.
- Certificati del Tesoro zero coupon: Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata di emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- Certificati di Credito del Tesoro: Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- Buoni del Tesoro Poliennali: Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea: Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

d) Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;

e) Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione drop lock viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto la quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

g) Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre passività non subordinate emesse dall'emittente.

4. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati (FIA Italiani, FIA UE e FIA non-UE). Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non

armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

a) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

b) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

c) Exchange Traded Funds

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'avere la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

d) Fondi Alternativi di Investimento

I fondi alternativi di investimento ("FIA") sono organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: (i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori e (ii) non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (la "Direttiva UCITS").

5. Gli Strumenti Finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione determinabile attraverso funzioni matematiche che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay off". Gli Strumenti Finanziari derivati sono

utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

a) Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, Strumenti Finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position). I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza. Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery;
- il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.

b) Contratti forward

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i

pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.

Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement). Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

c) Contratti future

Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni è anche detto future price. Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice". In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria.

Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.

d) Gli swap

La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.

Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla contro prestazione) maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di swap cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.

e) Le opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, Strumenti Finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore. Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position). Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio;
- nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco. Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio. La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi.

La moneyness distingue le opzioni in:

- at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- in-the-money quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money);
- out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money. L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the money, può realizzarsi:
 - con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
 - con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

f) I certificates

Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i certificates sono Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva. I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance

migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono Strumenti Finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore. I bear leverage certificates sono Strumenti Finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".

Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio lungo termine.

g) I warrant

I warrant sono Strumenti Finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titolo a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

h) I covered warrant

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i covered warrant sono Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

i) Exchange Traded Commodities

Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di materie prime o di indici di materie prime.

j) Exchange Traded Notes

Gli Exchange Traded Notes (ETN) sono Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati che replicano passivamente la performance di sottostanti o indici diversi dalle materie prime. Si intendono perciò ETN, Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati che replicano, ad esempio, indici di valute, indici azionari o obbligazionari.



6. Le obbligazioni strutturate

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR ;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischio alle stesse connessi.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato. Di seguito si riporta la descrizione delle principali

tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

a) Le obbligazioni reverse convertible

Le reverse convertible sono Strumenti Finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.

La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).

Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto, chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti. In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel



regolamento di emissione).

b) Le obbligazioni linked

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.

Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

c) Le obbligazioni "step up" e "step down"

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.

In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

d) Le obbligazioni callable

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

7. I prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti di investimento assicurativi i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato; tra questi, le polizze unit linked ed index linked e Contratti di capitalizzazione).

I prodotti di investimento assicurativi si caratterizzano per l'esistenza di un impiego del capitale raccolto, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, di un rischio finanziario ad esso connesso. Infatti, la dinamica economica sottesa a detta tipologia di prodotti prevede la presenza di una prestazione contrattuale che trasferisce a carico del sottoscrittore il rischio finanziario dell'investimento dei premi raccolti operato dall'impresa di assicurazione.

Ne discende che la prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico assume al più un carattere residuale, determinando quindi una mutazione della funzione tipica del contratto assicurativo.

a) Polizze index linked

Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze index linked



in tre categorie:

- pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

b) Polizze unit linked

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze: (i) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo; (ii) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni non meno di 5 a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

8. Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I depositi strutturati, in considerazione della loro complessità e rischiosità, risultano più adatti a clientela al dettaglio (c.d. retail) con elevato profilo di rischio o a clientela professionale.

9. Strumenti del mercato monetario

Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali e gli altri strumenti con caratteristiche sostanzialmente equivalenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) hanno un valore che può essere determinato in qualsiasi momento;
- b) non sono derivati;
- c) hanno una scadenza all'emissione di 397 giorni o meno.

10. Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della controparte (sottostante); contestualmente la controparte riacquista dal cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il cliente concordando preventivamente con la controparte il controvalore da versare a pronti ed il



controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

La presente Sezione fornisce le informazioni di base sui principali rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari. Ulteriori dettagliate informazioni sui rischi di operazioni su specifici strumenti finanziari, necessarie per consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate, saranno fornite all'Investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine di operare in strumenti e prodotti finanziari.

Per comprendere il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato; e
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: (i) diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione); e (ii) diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso)
- b) acquistando *titoli di debito* si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente; il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il *rischio specifico* e il *rischio generico*.

Il *rischio specifico* dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto) e può essere diminuito sostanzialmente



attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il *rischio generico* per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il *rischio generico* dei *titoli di debito* (vedi il successivo punto) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. La vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei *titoli di capitale* riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai *titoli di debito*, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali titoli garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore.

La capacità di una società di pagare o meno i propri debiti si misura con il rating, che è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente (agenzia di rating). L'agenzia di rating valuta la solvibilità di un soggetto emittente obbligazioni; in altri termini attribuisce un giudizio circa la capacità della stessa di generare le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. Tale giudizio è sottoposto a revisione periodica. Una volta stabilita la valutazione da assegnare e decisa la pubblicazione dei risultati, il rating è pubblicato per mezzo di un comunicato stampa sul sito dell'agenzia e tramite i principali mezzi di informazione finanziaria a livello mondiale. Il rating è assegnato contrassegnando la valutazione secondo diverse scale di valori che variano in base all'agenzia che si occupa di emettere il rating stesso. La scala dei valori che possono essere assegnati è comunque una scala alfabetica. Nel caso dell'agenzia Standard & Poor's i giudizi variano da "AAA", il giudizio che indica il massimo grado di solvibilità di una società, alla "D" che indica invece lo stato di una società insolvente. Nel caso dell'agenzia Moody's la scala di valori è leggermente diversa e prevede come rating più basso una "C". In genere un rating che giunga fino al limite minimo della "trippla B" ("BBB") viene considerato un *investment grade*, ossia un investimento relativamente sicuro. Al di sotto di questa soglia un titolo acquista una rischiosità troppo elevata e perciò in genere le obbligazioni con un rating inferiore a "BBB" vengono chiamate speculative.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso e, in particolare, il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.

Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello espresso dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare il proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.



L'effetto della diversificazione degli Investimenti. Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori nelle diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni "aperti", ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'Investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota. Tale valore si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore (per l'Investitore italiano la divisa tipica di riferimento è l'Euro), al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (ad es. l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

Denaro e valori depositati

L'Investitore deve informarsi presso la Depositaria circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza e di inadempienza della Depositaria. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario, nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza e di inadempienza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Per le informazioni sul denaro e i valori depositati si rinvia alle Sezioni I e VI del presente Documento Informativo.

Commissioni ed altri oneri



Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'Intermediario. Per le informazioni su commissioni e altri oneri si rinvia alla Sezione III del presente Documento Informativo.

L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli Investitori. In particolare, l'Investitore dovrebbe valutare il rischio legato all'adozione di operazioni e schemi di investimento ammessi nei mercati esteri e nei relativi Paesi ma differenti da quelli riconosciuti o imposti dall'ordinamento italiano o europeo (a titolo esemplificativo, si pensi alla mancanza dell'utilizzo di banche depositarie da parte di alcuni hedge fund off-shore).

Andranno considerati anche una serie di altri rischi legati a determinati mercati esteri quali l'instabilità politica, l'elevata volatilità, rischi di espropriazione, particolari discipline fiscali, nonché l'ipotesi di costi aggiuntivi (per regolamento delle operazioni e scarsa trasparenza regolamentare).

L'Investitore deve altresì considerare che, in tali casi, l'autorità di vigilanza sulla SIM sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

Prima di richiedere alla SIM di effettuare operazioni su tali mercati, l'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti in tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing) per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'Investitore dovrebbe informarsi presso la SIM circa le limitazioni di responsabilità connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore o risultare parzialmente eseguiti nel caso in cui i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli Intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati rispetto a quelle eseguite in mercati organizzati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari "derivati"

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'Investitore, è



ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'Investitore e l'Intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'Investitore, con particolare riferimento alla esperienza di quest'ultimo nel campo degli investimenti in strumenti finanziari.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

- Futures

L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso la Depositaria: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso in cui i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

- Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio, più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i



margin di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso in cui l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi:

Termini e condizioni contrattuali

L'Investitore deve informarsi presso il proprio Intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della Clearing House, al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di liquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali es. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli Intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'Intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo nonché valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, potrebbero poi risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.



Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa poiché la SIM non risponde dell'insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

- Exchange Traded Commodities

Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente (Special Purpose Vehicle) in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento della commodity sottostante. In particolare, gli ETC fisici o physically-backed sono ETC garantiti da materie prime depositate presso i caveau di una banca incaricata dall'emittente, perciò il loro valore è strettamente legato all'andamento del prezzo spot della materia prima eventualmente convertito in Euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest'ultima sia diversa dalla divisa europea.

Per gli ETC non fisici il rischio specifico è relativo al rischio controparte, cioè il rischio dell'emittente che ha strutturato l'ETC tramite "swap" o altro strumento derivato, e il rischio della controparte con cui lo stesso emittente ha sottoscritto il contratto derivato stesso.

Per gli ETC fisici, invece, la separazione del patrimonio dell'emittente dal deposito di materie prime presso il caveau della banca incaricata, garantisce l'impossibilità di qualsiasi azione dei creditori dell'emittente.

- Prodotti e Strategie di Investimento

Di seguito vengono rappresentati esempi di tipiche Strategie di Investimento:

Total Return

Il Total return, in italiano "rendimento totale", mira a produrre rendimenti stabili nelle diverse fasi di mercato, sia in fase di ribasso che fase di rialzo. Per ottenere queste prestazioni la SIM utilizza un'asset allocation dinamica, nel rispetto del limite di VAR.

Absolute Return

L'Absolute return, in italiano "rendimento assoluto", mira a produrre rendimenti costanti indipendentemente dall'andamento dei principali indici di mercato, quindi in entrambe le sue fasi, sia in ribasso che in rialzo. Per ottenere queste prestazioni la SIM utilizza un'asset allocation dinamica e un rigoroso controllo del rischio, nel rispetto del limite di VAR.

Long/short equity

Mira a trarre profitto dalle sopravvalutazioni e sottovalutazioni basate sulle analisi dei fondamentali delle società mediante posizioni lunghe in titoli azionari che si ritiene possano avere una performance superiore al mercato e vendite allo scoperto i titoli azionari che, al contrario, si ritiene possano avere una performance inferiore a quella del mercato. La gestione prevede investimenti azionari primari lunghi con vendite allo scoperto di titoli azionari o opzioni su indici azionari in quanto l'obiettivo è la costruzione di un portafoglio azionario i cui rendimenti non dipendano dall'andamento del mercato ma solo dalla loro abilità di selezionare le azioni.



Equity Market Neutral (EMN)

Una variante della Long-Short Equity, basata sull'individuazione di titoli azionari per i quali si prevedono performance superiori (titoli sottovalutati) o inferiori (titoli sopravvalutati) rispetto a quelle del mercato. La variante EMN presuppone la medesima flessibilità operativa prevista per le strategie long/short equity, con la differenza che, in questo caso, le esposizioni lunghe, come controvalore, sono esattamente pari a quelle corte. È una strategia che cerca di ottenere guadagni costanti nel tempo, evitando l'esposizione a specifici rischi di mercato.

Relative Value

Traggono profitto da una non corretta valutazione degli strumenti finanziari da parte del mercato. Queste strategie utilizzano analisi qualitative e quantitative per identificare eventuali deviazioni degli assets dal loro prezzo teorico. Tipiche strategie in questa categoria includono obbligazioni convertibili e warrant, basket trading, spread trading.

Event Driven

Si concentrano su azioni che sono, o possono essere soggette a eventi aziendali come ristrutturazioni, acquisizioni, fusioni, liquidazioni, bancarotte o altre situazioni particolari. L'obiettivo di queste strategie è quello di trarre profitto quando il prezzo di un'azione cambia in modo tale da riflettere l'impatto potenziale di un evento straordinario.

Hedge Directional

Implicano la movimentazione di un'azione o di uno strumento finanziario ritenuto significativamente sovra o sotto prezzato dal mercato in relazione al suo valore potenziale. Strategie di Investimenti alternativi che investono a lungo e breve termine in valute, reddito fisso e strumenti azionari rientrano in questa categoria.

Formula Related e Statistically Related

Si basano su formule matematiche messe a punto per sviluppare strategie di arbitraggio (per esempio tra futures e sottostante, spread trading, trading su options) ovunque sia ravvisabile uno scostamento sensibile tra i prezzi di strumenti succedanei.

Merger & Acquisition

Normalmente implicano l'acquisto di azioni di società obiettivo di altre in operazioni, annunciate o attese, di finanza straordinaria quali fusioni e acquisizioni. Si mira a cogliere le opportunità rappresentate dal fatto che le azioni della società target possono essere quotate ad un prezzo più basso di quello atteso nella realizzazione dell'operazione straordinaria. A volte la posizione lunga sulla società target è controbilanciata da una posizione corta sulla società "acquirente".

Distressed

Si concentrano su titoli emessi da società prossime alla bancarotta o impegnate in significative operazioni di ristrutturazione. Queste strategie sfruttano le reazioni violente e di panico del mercato che determinano valutazioni delle società ben al di sotto del loro effettivo valore.

Equity Value

Utilizzano una serie di criteri quantitativi e valutativi per determinare le Strategie di Investimento (come ad esempio il price to book o il price to earnings ratios).

Le strategie equity growth, invece, valutano le prospettive di crescita delle società al fine di prendere posizione sui titoli (sulla base, ad esempio, della crescita attesa degli utili).

Macro

Sono strategie direzionali che puntano sul rafforzamento o sull'indebolimento di un determinato mercato nel suo complesso o di una divisa.



Rischi connessi alle Strategie di Investimento speculative

Tutti gli Investimenti in strumenti finanziari comportano il rischio di perdita di capitale. Non esiste quindi alcuna garanzia che una Strategia di Investimento raggiunga gli obiettivi prefissati.

Rispetto alle Strategie di Investimento tradizionali quelle speculative sono caratterizzate da ulteriori che si descrivono di seguito.

Low credit quality

I prodotti e gli strumenti finanziari possono essere collegati a fondi il cui gestore, per aumentare le attese di rendimento, decide di investire in titoli azionari od obbligazionari di società con rating di credito molto basso o addirittura nullo.

Il rischio che l'emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale è estremamente elevato rispetto alle gestioni patrimoniali.

Strumenti derivati

I fondi speculativi al cui rendimento sono legati i prodotti e gli strumenti finanziari, possono utilizzare in maniera massiccia strumenti derivati i quali amplificano i tradizionali rischi connessi agli strumenti finanziari (rischio di credito, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di liquidità, ecc.).

Concentrazione

La suddivisione degli investimenti tra più strumenti finanziari persegue l'obiettivo di ridurre il rischio specifico di singoli prodotti (c.d. diversificazione). In generale, l'investimento in fondi o in prodotti strutturati legati a fondi (quali, appunto, tali prodotti e strumenti finanziari) consente di diversificare gli investimenti. Il Cliente deve però considerare che i prodotti e gli strumenti finanziari speculativi possono essere legati anche a fondi di private equity (fondi che investono in azioni di società non ancora quotate con l'obiettivo per portarle alla quotazione) o fondi speculativi ad elevata specializzazione.

La diversificazione degli investimenti in un numero limitato di assets relativamente illiquidi determina un elevato rischio.

Liquidità

La liquidità dei prodotti e degli strumenti finanziari è uguale a quella dei fondi a cui sono collegati. I fondi speculativi e i fondi di private equity possono assumere posizioni rilevanti su singoli titoli, determinando il rischio che lo smobilizzo della posizione non possa avvenire senza che ci siano significativi impatti sul prezzo dei titoli. Inoltre, laddove gli Investimenti sono effettuati, su titoli non quotati in mercati organizzati, il disinvestimento può essere condizionato dalla mancanza di informazioni o da vincoli legali e contrattuali, con il rischio di perdite di valore.

Short selling

I gestori di fondi speculativi possono utilizzare la strategia short selling, che invece non è consentita nelle tradizionali gestioni.

Consiste nella vendita allo scoperto di azioni. Il gestore riesce in questo modo a trarre profitto da decrementi nel prezzo dell'azione venduta, ma si espone al rischio, teoricamente illimitato, di incremento del valore del titolo.

Grey Market

Si tratta di un mercato non ufficiale, non soggetto a controllo da parte delle Autorità di Vigilanza dei mercati, in cui si scambiano titoli non ancora ammessi a quotazione, nell'intervallo di tempo intercorrente tra collocamento presso il pubblico dei sottoscrittori e data di inizio delle negoziazioni sul mercato di borsa. Le contrattazioni del mercato grigio sono seguite con interesse dalla società emittente, in quanto forniscono un'approssimazione circa l'appetibilità dell'offerta ed il possibile prezzo di mercato dello strumento finanziario una volta avvenuta la quotazione. Il mercato grigio è caratterizzato da liquidità molto variabile e da rischi di forti escursioni di prezzo

Investimenti in mercati esteri

I gestori di fondi speculativi hanno la possibilità di investire i propri assets in qualunque mercato. In questo modo si espongono al rischio



di cambio, che è il rischio connesso alla volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento in cui è denominato l'Investimento e la valuta di riferimento per l'Investitore (generalmente per gli Investitori Italiani l'Euro).

Inoltre, bisogna considerare anche una serie di altri rischi i legati a certi mercati esteri (quali l'instabilità politica, l'elevata volatilità, rischi di espropriazione, particolari discipline fiscali), nonché l'ipotesi di costi aggiuntivi (per regolamento delle operazioni e scarsa trasparenza regolamentare).

Tra questi rischi, vi è anche quello legato all'adozione di schemi di investimento ammessi nel Paese e nei mercati di riferimento degli strumenti finanziari ma differenti da quelli riconosciuti o imposti dall'ordinamento italiano o europeo (a titolo esemplificativo si pensi alla mancanza dell'utilizzo di banche depositarie da parte di alcuni hedge fund off-shore).

Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine

Le operazioni di pronti contro termine comportano, oltre ai rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari già evidenziati, l'assunzione da parte del cliente di ulteriori e specifici rischi. Si evidenzia in particolare il rischio di inadempimento della controparte ossia il rischio che la Banca non sia in grado di riacquistare i titoli oggetto del contratto al termine prestabilito. Inoltre, anche laddove il cliente abbia la possibilità di soddisfarsi sui titoli vendendoli direttamente sul mercato, ove i titoli oggetto dell'operazione di pronti contro termine fossero emessi da una banca, il cliente dovrà tener conto che, nel caso in cui la banca versi in stato di insolvenza, la vendita di tali titoli sul mercato potrebbe essere soggetta a significative limitazioni o risultare non praticabile.

Tutti questi rischi potrebbero pregiudicare o condizionare l'Investimento stesso oltre alle relative performance finali.

L'investimento in prodotti illiquidi

Nel 2009 la Consob, ha pubblicato la Comunicazione n. 9019104/09 avente a oggetto "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti illiquidi" nella quale ha individuato una serie di presidi in ordine alla distribuzione alla clientela al dettaglio di prodotti finanziari per i quali sussistono per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di mercato significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita ("**Prodotti Illiquidi**").

L'acquisto di Prodotti Illiquidi comporta pertanto per il cliente l'assunzione di maggiori rischi rispetto a quelli connessi a prodotti di facile smobilizzo e con un valore di mercato facilmente determinabile in qualsiasi momento.

La Consob ha così raccomandato agli intermediari che, come la SIM, hanno deciso di inserire dei Prodotti Illiquidi nel proprio catalogo titoli, di adottare con riferimento a tali strumenti, certe misure volte, tra l'altro, a incrementare il set informativo a disposizione della clientela, e a migliorare le misure di controllo in relazione alla verifica dell'adeguatezza degli investimenti.

I Prodotti Illiquidi sono una categoria trasversale che può potenzialmente riguardare quasi tutte le categorie di strumenti finanziarie descritte nel presente documento e distribuite o consigliate dalla SIM.

Per l'identificazione dei singoli prodotti considerati dalla SIM come Illiquidi, nonché per l'illustrazione delle singole misure adottate dalla stessa per tutelare gli interessi degli investitori la Società si è dotata di una Policy.

L'investimento in prodotti complessi

Nel 2014 la Consob, ha pubblicato la Comunicazione n. 0097996/14 avente a oggetto la "Distribuzione di prodotti complessi ai clienti retail" nella quale ha individuato una serie di prodotti qualificati come a complessità molto elevata ("**Prodotti Complessi**"). A tal proposito, la Consob ha raccomandato agli intermediari, qualora decidano di inserire tali prodotti nel loro catalogo titoli, di adottare certi presidi e di evitare di consigliare o vendere ai clienti al dettaglio talune tipologie di siffatti prodotti.

Seguendo le più recenti indicazioni fornite dalla Consob e dall'ESMA (l'Autorità europea di vigilanza dei mercati finanziari), un prodotto, per essere considerato come complesso dovrebbe presentare almeno una delle seguenti caratteristiche: (a) rientrare nella nozione di "prodotto derivato" finanziario o incorporare una componente derivativa; (b) prevedere un rendimento basato sulla combinazione di diverse variabili o calcolato mediante l'utilizzo di complesse formule matematiche; (c) presentare rischi di liquidità o prevedere barriere all'uscita o l'obbligo per il cliente di sostenere dei costi in ipotesi di dismissione dell'investimento prima della scadenza prevista per lo stesso; (d) disporre un rendimento correlato alle performance di attività o valori il cui andamento non è facilmente conoscibile od



osservabile attraverso i dati di mercato; (e) prevedere l'impiego di elementi opzionali relativi a uno o più fattori di rischio; (f) stabilire l'applicazione di limiti o condizioni all'obbligo dell'emittente di restituire il capitale investito o contemplare forme di garanzia del capitale soggette a particolari restrizioni; (g) consentire che le caratteristiche del prodotto possano mutare in presenza di date condizioni in modo da determinarne la conversione o trasformazione in un prodotto diverso da quello originariamente acquistato dall'investitore oppure da comportare la diminuzione del valore nominale del prodotto stesso; (h) prevedere l'applicazione di meccanismi di amplificazione delle performance dell'investimento rispetto all'importo versato dal cliente.

I Prodotti Complessi pertanto comprendono prodotti con una struttura finanziaria o contrattuale articolata generalmente di non immediata comprensione per gli investitori al dettaglio. L'investimento in Prodotti Complessi comporta, di norma, maggiori rischi per l'investitore poiché livelli elevati di complessità espongono i risparmiatori a maggiori difficoltà nell'assumere consapevoli scelte di investimento e, di conseguenza, possono diminuire la capacità degli stessi di comprendere fino in fondo le caratteristiche, i rischi e i costi delle operazioni compiute.

La nozione di Prodotti Complessi comprende una serie di strumenti finanziari trattati nell'ambito dei servizi di investimento o servizi accessori forniti alla clientela da parte della Società e descritti all'interno del presente documento.

Si osserva sin da ora che la SIM ha deciso di non distribuire o consigliare alla clientela al dettaglio quegli strumenti complessi inseriti dalla Consob nella c.d. black list.

Per l'identificazione dei singoli prodotti considerati dalla SIM come complessi, nonché per l'illustrazione delle misure adottate dalla stessa per tutelare gli interessi degli investitori al dettaglio la Società si è dotata di una Policy.

L'investimento in prodotti soggetti a bail-in o ad altre forme di conversione/decurtazione ai sensi dei d. lgs 180 e 181 del 2015.

Con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento.

L'obiettivo della direttiva BRRD consiste nel creare strumenti comuni a livello europeo di risoluzione delle crisi degli intermediari, volti a ridurre l'impatto del loro dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, evitando di far ricadere l'intero costo di tali insolvenze sulle spalle dei contribuenti. L'intervento pubblico è infatti previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

La BRRD, ai fini sopra descritti, concede alle autorità di risoluzione, ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d'Italia, poteri e strumenti per pianificare la gestione delle crisi degli intermediari, intervenire per tempo anche prima della completa manifestazione della crisi e gestire al meglio la fase di risoluzione.

In caso si verifichino i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario ai sensi della BRRD, la Banca d'Italia dispone:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando ciò non sia sufficiente, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Rientrano tra le misure di risoluzione a disposizione della Banca d'Italia i seguenti strumenti

- vendita di una parte dell'attività ad un acquirente privato;
- trasferimento temporaneo delle attività e passività ad un'entità (cd. "entità ponte") costituita e gestita dalle Autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferimento delle attività deteriorate ad una "bad bank" (entità la cui attività principale è la gestione della liquidazione in tempi ragionevoli);
- applicazione del "bail-in".

Il "bail-in" è uno strumento di risoluzione che la Banca d'Italia può utilizzare disponendo la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'intermediario in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione ed a mantenere la fiducia del mercato. Il "bail-in" si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver



esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In caso di "bail-in", l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori (e pertanto anche dagli obbligazionisti dell'intermediario) secondo la seguente gerarchia:

1) Innanzitutto, si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo il seguente ordine:

- a) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) quali ad esempio titoli azionari;
- b) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. strumenti Additional Tier 1);
- c) strumenti di capitale di classe 2 (strumenti Tier 2) incluse le obbligazioni subordinate;
- d) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- e) obbligazioni non subordinate (senior) e depositi interbancari e delle grandi imprese;
- f) depositi delle persone fisiche piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

Una volta assorbite le perdite si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine sopra indicato.

2) È inoltre previsto dalla disciplina in esame che talune passività, tra cui, i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a Euro 100.000) e le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti, siano completamente escluse dall'ambito di applicazione e non possano essere né svalutate né convertite in capitale.

Per maggiori informazioni inerenti al "bail-in": www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca).

Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già emessi e già in possesso degli investitori, ancorché emessi prima della data di entrata in vigore di tale strumento: 1° gennaio 2016.

La disciplina prevista dalla BRRD incrementa pertanto la rischiosità dei seguenti strumenti finanziari:

- titoli emessi e contratti derivati stipulati da Banche e SIM con sede legale in Italia;
- titoli emessi e contratti derivati stipulati da Banche e imprese di investimento con sede legale nell'Unione europea;
- titoli emessi e contratti derivati stipulati da Banche e imprese di investimento con sede in un paese terzo e succursale nell'UE.

Con riferimento agli strumenti appena elencati (al cui interno vi rientrano, tra gli altri, le azioni e le obbligazioni), infatti, le Autorità di risoluzione, al verificarsi di una potenziale crisi degli intermediari di cui sopra, hanno il potere di riduzione, con possibile azzeramento del loro valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività. Inoltre, le stesse hanno la facoltà di cancellare le obbligazioni emesse dagli intermediari soggetti a risoluzione e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Si osserva, infine, che nel 2015 la Consob, ha pubblicato la Comunicazione n. 0090439/15 avente a oggetto "Decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2016 di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Prestazione dei servizi di investimento, nonché dei servizi accessori". Con tale documento la Consob ha richiesto agli intermediari di (i) fornire agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d'investimento; e (ii) riconsiderare le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e al fine di valutare l'eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in corso.

Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

Il rischio di sostenibilità è un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento, così come definito dall'articolo 2, punto 22 del Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. SFDR).

Gli impatti derivanti dalla comparsa di un rischio di sostenibilità possono essere numerosi e variare a seconda del rischio specifico, del settore industriale, della regione e dell'asset class. In generale la presenza di un rischio di sostenibilità può avere un impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Quanto più è elevato il rischio di sostenibilità tanto più è elevata la probabilità di avere un impatto sul rendimento dei prodotti finanziari stessi.

Al fine di incorporare i rischi di sostenibilità nell'ambito delle decisioni di investimento e nel processo di consulenza in materia di investimenti, la SIM, si è dotata di linee guida per la valutazione dei fattori di rischio non solo economici ma anche ambientali, sociali e di governance (ESG).



In riferimento all'investimento in strumenti finanziari diversi dagli OICR, la SIM ha definito delle politiche di esclusione da applicare in modo trasversale ed integrato nel processo di selezione degli investimenti per il Servizio di Consulenza (in abbinamento o meno al Servizio di RTO), al fine di identificare gli emittenti e i relativi strumenti finanziari maggiormente esposti a rischi di natura sociale, ambientale e di governance (ESG) ed attuando, conseguentemente, una esclusione di questi nelle raccomandazioni fornite nell'ambito della consulenza prestata.

La SIM monitora il rispetto dei criteri di cui sopra mediante l'utilizzo di provider esterni di primaria importanza in ambito ESG.

In riferimento agli OICR, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Consulenza la SIM assicura l'integrazione e la gestione del rischio di sostenibilità, se rilevante, basandosi sull'analisi della presenza di adeguati presidi di gestione del rischio di sostenibilità, così come definiti ai sensi della SFDR, nelle relative informative e nelle politiche adottate dagli asset manager emittenti gli OICR stessi, nonché prevedendo la presenza, nel catalogo dei prodotti in consulenza, di OICR volti alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali o aventi come obiettivo investimenti sostenibili (classificati come prodotti rientranti negli articoli 8 o 9 della SFDR).

Per i dettagli sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nella consulenza si rimanda alla "Informativa sulla trasparenza delle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento e nelle politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari" presente sul sito internet della Società all'indirizzo www.credemeuromobiliariesim.it.

Le politiche e le procedure di integrazione dei fattori di rischio di sostenibilità nella consulenza prestata potranno essere oggetto di successive integrazioni, aggiornamenti e variazioni con l'obiettivo di migliorare il livello di servizio offerto e/o riflettere evoluzioni normative, indicazioni delle autorità di vigilanza e/o per adeguarsi alle migliori prassi sul mercato. Ogni ulteriore e successivo aggiornamento dell'"Informativa sulla trasparenza delle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi di investimento e nelle politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari" e/o della presente informativa sarà resa disponibile sul sito internet di Credem Euromobiliare Advisory SIM (all'indirizzo www.credemeuromobiliariesim.it) e/o richiedendone copia al suo Advisor.

Catalogo prodotti del Servizio di Consulenza

Con riguardo alle informazioni richieste dall'art. 52 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, si rappresenta che il processo di selezione degli strumenti/prodotti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza si basa sui seguenti principi:

- a) il numero e la varietà delle tipologie di strumenti finanziari oggetto di analisi dovranno essere adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;
- b) i criteri per la selezione dei diversi strumenti finanziari dovranno comprendere tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti target del Servizio;
- c) gli strumenti finanziari emessi da entità del Gruppo o che abbiano stretti legami con la SIM saranno selezionati solo laddove ritenuti efficienti in seguito all'applicazione del processo di selezione dei prodotti così come descritto nel seguito del documento (si rimanda al paragrafo su "**Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse**").

Di seguito viene riportata la gamma di prodotti finanziari su cui la SIM presterà il servizio di consulenza in materia di investimenti a seconda della sottoscrizione del Servizio di Consulenza con o senza Servizio di RTO.

Viene altresì rappresentato come gli strumenti finanziari indicati potranno essere espressi in Euro o in altra divisa.

Catalogo Servizio di Consulenza (con attivazione del Servizio di RTO)

Per il servizio di Consulenza con attivazione del Servizio di RTO, per congrua e ampia gamma di prodotti finanziari su cui la SIM presterà il servizio di consulenza in materia di investimenti si intende una gamma di prodotti finanziari comprendente le seguenti categorie di strumenti: strumenti mercato monetario, conti deposito, certificati di deposito, titoli di debito, titoli di capitale, certificate, covered warrant, ETF – Exchange Traded Funds, ETC – Exchange Traded Commodities, ETN – Exchange Traded Notes.

Catalogo Servizio di Consulenza (senza attivazione del Servizio di RTO):

Per il servizio di Consulenza senza attivazione del Servizio di RTO, per congrua e ampia gamma di prodotti finanziari su cui la SIM presterà il servizio di consulenza in materia di investimenti si intende una gamma di prodotti finanziari comprendente le seguenti categorie di



strumenti: strumenti del mercato monetario, conti deposito, certificati di deposito, titoli di debito, titoli di capitale, certificate, covered warrant, , ETF– Exchange Traded Funds, ETC – Exchange Traded Commodities, ETN– Exchange Traded Notes.

Credem Euromobiliare Advisory SIM presterà consulenza anche in relazione all'eventuale servizio di gestione patrimoniale di terzi presente all'interno dei Rapporti in Consulenza, tale attività di consulenza sarà di tipo qualitativo fornendo una valutazione sull'operato del gestore, sui costi e sulla relativa integrazione all'interno del Portafoglio.

La SIM non presterà il servizio di consulenza su strumenti finanziari derivati OTC e su prodotti finanziari complessi inseriti dalla Consob nella c.d. *black list* ai sensi della comunicazione Consob n. 0097996 del 22-12-2014 avente ad oggetto "Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*" allegato "elenco prodotti finanziari a complessità molto elevata" dal numero i) al numero v).

la SIM presterà raccomandazioni a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare e detenere in riferimento alla seguente selezione di strumenti finanziari:

- relativamente agli OICR, una selezione all'interno delle gamme degli Asset Manager autorizzati al collocamento in Italia che hanno superato la due diligence qualitativa e con AUM uguale o superiore a 2,5 miliardi di euro.
- relativamente agli strumenti obbligazionari la selezione viene effettuata su qualsiasi emittente (Stato o società pubblica o privata ed a prescindere dalla regione geografica di appartenenza) la cui emissione sia quotata o destinata all'ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati anche nel momento in cui tali titoli sono in fase di *grey market* (solo per clienti professionali) purché presenti o destinati a d esserlo, nei primari indici di mercato; per le emissioni Sovranazionali, per i quali non sono previsti indici di riferimento, la selezione si limita alle valute dei paesi Ocse e ad un livello di rating Investment Grade. Sono escluse dal perimetro gli emittenti/le emissioni con rating inferiore a BB- o equivalenti.
- relativamente agli strumenti azionari la selezione viene effettuata tra i constituents dei primari indici di mercato dei principali paesi sviluppati prevalentemente appartenenti all'area OCSE; non si esclude tuttavia la selezione di strumenti azionari appartenenti a Paesi emergenti. Le aziende selezionate devono essere quotate su mercati regolamentati ed avere una capitalizzazione pari o superiore al miliardo di euro;
- relativamente agli ETF/ETC/ETN la selezione viene effettuata tra un'ampia gamma di provider che hanno ricevuto un parere positivo post due diligence qualitativa; gli strumenti devono essere quotati su Borsa Italiana, Londra, Francoforte o Parigi.
- relativamente a Certificates e Covered Warrant, la selezione viene effettuata tra un'ampia gamma di primari emittenti; gli strumenti devono essere quotati sui mercati regolamentati principali (a titolo di esempio Sedex, Eurotlx).

La selezione degli strumenti finanziari nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti è effettuata in funzione:

- delle indicazioni in termini di indirizzo/direttrici generali definite;
- di criteri quantitativi e qualitativi di analisi, nonché del profilo di rischio/rendimento degli strumenti finanziari/emittenti di strumenti finanziari.
- delle linee guida definite per la gestione del rischio di sostenibilità e delle strategie di integrazione dei fattori ESG

Per gli OICR e gli ETF/ETC/ETN viene utilizzato un modello volto alla eliminazione dalla selezione degli outlier ex ante. Per outlier si intendono quei prodotti che, all'interno dell'universo oggetto di analisi (famiglie di prodotto / asset type), presentano valori di costo (diretto e indiretto) particolarmente distanti (cioè che presentino valori non proporzionali alla media di mercato) e superiori rispetto ai valori medi degli strumenti equivalenti della medesima famiglia e asset class.

- Sezione III -

Costi e oneri connessi alla prestazione dei Servizi

Informazioni sui costi e sugli oneri.



I compensi, i costi, le spese e gli altri oneri connessi alla prestazione dei Servizi di Investimento comprendenti:

- il corrispettivo totale che il Cliente deve pagare in relazione al Servizio acquistato, comprese tutte le eventuali competenze, le commissioni, gli oneri, le spese connesse, nonché le imposte che sono pagate tramite la SIM; o, alternativamente,
- i criteri per la relativa determinazione;

sono riportati per il Servizio di Consulenza Indipendente (con o senza RTO) nell'allegato "Catalogo Commerciale e Condizioni economiche del Servizio" del Contratto per la prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti su base indipendente.

1) Costi ed oneri del Servizio di Consulenza (con o senza attivazione del Servizio di RTO)

In riferimento al Servizio di Consulenza è previsto il pagamento di una commissione di consulenza trimestrale.

L'aliquota verrà stabilita indicativamente sulla base di 3 driver:

- Controvalore del Portafoglio;
- Profilo di Tolleranza al Rischio del Cliente;
- Complessità del Portafoglio.

Ipotesi di pricing

Si rappresenta di seguito una esemplificazione relativa alla metodologia di determinazione dell'aliquota massima trimestrale applicabile. Si rappresenta inoltre che la complessità di Portafoglio (numero intermediari su cui il Cliente detiene gli investimenti, Rapporti in Consulenza, presenza in Portafoglio di strumenti illiquidi/Complessi, numerosità strumenti finanziari, gestione Flussi Informativi in modalità manuale) potrebbero comportare un incremento della commissione annua per un massimo dello 0,05%. Si rappresenta che in caso di attivazione del Servizio di RTO, la complessità del Portafoglio viene valutata sulla base della presenza nel Portafoglio presso la Depositaria di strumenti illiquidi/Complessi, numerosità strumenti finanziari. Le condizioni applicate al Cliente sono oggetto di contrattualizzazione con la SIM all'atto dell'attivazione dei Servizi. Si rappresenta inoltre che i costi dei Servizi direttamente collegati all'operazione sono anche rappresentati al Cliente in apposita documentazione prodotta dalla SIM, come meglio descritto nel successivo paragrafo 4 della presente Sezione III.

Si evidenzia che in ipotesi di rendimento pari a zero, il totale di costi e oneri impatta sulla redditività dell'investimento nelle misure sottorappresentate:

(i) Servizio di Consulenza senza attivazione del Servizio di RTO

Profilo di tolleranza al rischio del Cliente	Voci di costo	Controvalore del Portafoglio					
		5 mln di euro		10 mln di euro		25 mln di euro	
		%	in Euro (2)	%	in Euro (2)	%	in Euro (2)
1 - Conservativo	Costo del servizio (1)	0,150%	7.500,00	0,125%	12.500,00	0,075%	18.750,00
	Costo incentivi	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Costo prodotto	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Totale costi	0,150%	7.500,00	0,125%	12.500,00	0,075%	18.750,00
2 - Prudente	Costo del servizio (1)	0,175%	8.750,00	0,150%	15.000,00	0,100%	25.000,00
	Costo incentivi	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Costo prodotto	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Totale costi	0,175%	8.750,00	0,150%	15.000,00	0,100%	25.000,00
3 - Moderato	Costo del servizio (1)	0,200%	10.000,00	0,175%	17.500,00	0,125%	31.250,00



	Costo incentivi	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Costo prodotto	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Totale costi	0,200%	10.000,00	0,175%	17.500,00	0,125%	31.250,00
4 - Dinamico	Costo del servizio (1)	0,225%	11.250,00	0,200%	20.000,00	0,150%	37.500,00
	Costo incentivi	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Costo prodotto	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Totale costi	0,225%	11.250,00	0,200%	20.000,00	0,150%	37.500,00
5 - Aggressivo	Costo del servizio (1)	0,250%	12.500,00	0,225%	22.500,00	0,175%	43.750,00
	Costo incentivi	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Costo prodotto	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00
	Totale costi	0,250%	12.500,00	0,225%	22.500,00	0,175%	43.750,00

(1) Al costo del Servizio indicato nella presente tabella esemplificativa, potrà aggiungersi una commissione massima annua del 0,05% in ragione della Complessità di Portafoglio.

(2) Le condizioni su esposte non includono l'IVA.



(ii) Servizio di Consulenza con attivazione del Servizio di RTO

Profilo di tolleranza al rischio	Voci di costo	Controvalore del portafoglio					
		5 mln di euro		10 mln di euro		25 mln di euro	
		%	in Euro(4)	%	in Euro(4)	%	in Euro(4)
1 - Conservativo	Costo del Servizio (1) (2)	0,190%	9.500,00	0,165%	16.500,00	0,115%	28.750,00
	Incentivi	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-
	Costo prodotti (3)	0,038%	1.875,00	0,038%	3.750,00	0,038%	9.375,00
	Totale Costi	0,228%	11.375,00	0,203%	20.250,00	0,153%	38.125,00
2 - Prudente	Costo del Servizio (1) (2)	0,215%	10.750,00	0,190%	19.000,00	0,140%	35.000,00
	Incentivi	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-
	Costo prodotti (3)	0,053%	2.625,00	0,053%	5.250,00	0,053%	13.125,00
	Totale Costi	0,268%	13.375,00	0,243%	24.250,00	0,193%	48.125,00
3 - Moderato	Costo del Servizio (1) (2)	0,240%	12.000,00	0,215%	21.500,00	0,165%	41.250,00
	Incentivi	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-
	Costo prodotti (3)	0,065%	3.250,00	0,065%	6.500,00	0,065%	16.250,00
	Totale Costi	0,305%	15.250,00	0,280%	28.000,00	0,230%	57.500,00
4 - Dinamico	Costo del Servizio (1) (2)	0,265%	13.250,00	0,240%	24.000,00	0,190%	47.500,00
	Incentivi	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-
	Costo prodotti (3)	0,080%	4.000,00	0,080%	8.000,00	0,080%	20.000,00
	Totale Costi	0,345%	17.250,00	0,320%	32.000,00	0,270%	67.500,00
5 - Aggressivo	Costo del Servizio (1) (2)	0,290%	14.500,00	0,265%	26.500,00	0,215%	53.750,00
	Incentivi	0,000%	-	0,000%	-	0,000%	-
	Costo prodotti (3)	0,088%	4.375,00	0,088%	8.750,00	0,088%	21.875,00
	Totale Costi	0,378%	18.875,00	0,353%	35.250,00	0,303%	75.625,00

(1) Al costo del Servizio indicato nella presente tabella esemplificativa, potrà aggiungersi una commissione massima annua del 0,05% in ragione della Complessità di Portafoglio.

(2) I Costi del Servizio ricomprendono i costi del servizio di Consulenza e del servizio RTO in modo aggregato. Inoltre nella documentazione contrattuale saranno indicati separatamente gli eventuali costi della Depositaria selezionata che sono funzionali ai servizi prestati dalla SIM. Non è compreso il costo di negoziazione cambi che è pari a 0,09% che verrà eventualmente addebitato dal negoziatore.

(3) Al fine di fornire una stima del costo dei prodotti associati al Servizio di Consulenza in abbinamento al Servizio di RTO la SIM ha utilizzato i dati di costo rilevati per i portafogli modello della SIM. In particolare, ai fini della stima, a parità di profilo, viene utilizzato il portafoglio modello caratterizzato da un costo maggiore.

In particolare, si evidenzia che:

- la stima è stata effettuata sulla base dei dati di costo dei prodotti inclusi nel portafoglio modello forniti dalla casa prodotto (c.d. *manufacturer*) in base a un flusso informativo standardizzato (tracciato EMT) tenendo conto di tutti i costi ex-ante ivi rappresentati;
- la stima si basa su un'allocazione prevalente in ETF (caratterizzata da assenza di performance fee e da costi one off di entrata e uscita);
- la stima in EUR si basa su tre ipotesi di patrimonio complessivo 5, 10 e 25 milioni di EUR

(4) Le condizioni su esposte non includono l'IVA.



(ii) Servizio di Consulenza con attivazione del Servizio di RTO - Depositaria differente dal negoziatore

Profilo di tolleranza al rischio	Voci di costo	Controvalore del portafoglio					
		5 mln di euro		10 mln di euro		25 mln di euro	
		%	in Euro (6)	%	in Euro (6)	%	in Euro (6)
1 - Conservativo	Costo del Servizio (1) (2)	0,17%	8.500,00	0,15%	15.000,00	0,11%	27.500,00
	Incentivi	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	Costo prodotti (3)	0,038%	1.875,00	0,038%	3.750,00	0,038%	9.375,00
	Totale Costi	0,21%	10.375,00	0,19%	18.750,00	0,15%	36.875,00
2 - Prudente	Costo del Servizio (1) (2)	0,19%	9.500,00	0,17%	17.000,00	0,13%	32.500,00
	Incentivi	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	Costo prodotti (3)	0,053%	2.625,00	0,053%	5.250,00	0,053%	13.125,00
	Totale Costi	0,24%	12.125,00	0,22%	22.250,00	0,18%	45.625,00
3 - Moderato	Costo del Servizio (1) (2)	0,21%	10.500,00	0,19%	19.000,00	0,15%	37.500,00
	Incentivi	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	Costo prodotti (3)	0,065%	3.250,00	0,065%	6.500,00	0,065%	16.250,00
	Totale Costi	0,28%	13.750,00	0,26%	25.500,00	0,22%	53.750,00
4 - Dinamico	Costo del Servizio (1) (2)	0,23%	11.500,00	0,21%	21.000,00	0,17%	42.500,00
	Incentivi	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	Costo prodotti (3)	0,080%	4.000,00	0,080%	8.000,00	0,080%	20.000,00
	Totale Costi	0,31%	15.500,00	0,29%	29.000,00	0,25%	62.500,00
5 - Aggressivo	Costo del Servizio (1) (2)	0,25%	12.500,00	0,23%	23.000,00	0,19%	47.500,00
	Incentivi	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	Costo prodotti (3)	0,088%	4.375,00	0,088%	8.750,00	0,088%	21.875,00
	Totale Costi	0,34%	16.875,00	0,32%	31.750,00	0,28%	69.375,00

Commissione per il servizio di RTO determinato in percentuale sul controvalore di ogni ordine eseguito –

	<u>Commissioni in %</u>	<u>Commissioni in Euro (6)</u>
Servizio RTO (4)	0,10%	100,00 (5)

(1) Al costo del Servizio indicato nella presente tabella esemplificativa, potrà aggiungersi una commissione massima annua del 0,05% in ragione della Complessità di Portafoglio.

(2) I Costi del Servizio ricomprendono i costi del servizio di Consulenza. Inoltre nella documentazione contrattuale saranno indicati separatamente gli eventuali costi della Depositaria selezionata che sono funzionali ai servizi prestati dalla SIM. Non è compreso il costo di negoziazione cambi che è pari a 0,09% che verrà eventualmente addebitato dal negoziatore.

(3) Al fine di fornire una stima del costo dei prodotti associati al Servizio di Consulenza in abbinamento al Servizio di RTO la SIM ha utilizzato i dati di costo rilevati per i portafogli modello. In particolare, ai fini della stima, a parità di profilo, viene utilizzato il portafoglio modello caratterizzato da un costo maggiore.

In particolare, si evidenzia che:

- la stima è stata effettuata sulla base dei dati di costo dei prodotti inclusi nel portafoglio modello forniti dalla casa prodotto (c.d. *manufacturer*) in base a un flusso informativo standardizzato (tracciato EMT) tenendo conto di tutti i costi ex-ante ivi rappresentati;
- la stima si basa su un'allocazione prevalente in ETF (caratterizzata da assenza di performance fee e da costi one off di entrata e uscita);
- la stima in EUR si basa su tre ipotesi di patrimonio complessivo 5, 10 e 25 milioni di EUR

(4) Per il servizio di RTO, l'aliquota è determinata in misura percentuale in relazione al controvalore di ogni ordine eseguito. Le commissioni saranno addebitate trimestralmente sulla base degli ordini eseguiti nel periodo di riferimento.

(5) La Commissione è calcolata a titolo esemplificativo su ordine di importo pari a 100.000 €.



(6) Le condizioni su esposte non includono l'IVA.

2) Pagamenti corrisposti a terzi e ricevuti da soggetti terzi (incentivi) e Ricerca

Nella prestazione dei Servizi di Investimento la SIM non percepisce alcun compenso o commissione da soggetti diversi dal Cliente.

Nella prestazione dei Servizi di Investimento la SIM potrà accettare benefici non monetari di minore entità, così come definiti dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID2) e norme attuative, così come descritti nella Sezione VI.

A fronte dell'attività di segnalazione pregi la SIM corrisponde ai segnalanti le seguenti retrocessioni, in base agli accordi stipulati:

1. una quota parte delle commissioni percepite dalla SIM per l'erogazione del servizio di investimento prestato.
2. pagamento di commissioni da parte della SIM in un'unica soluzione o su base continuativa anche in rapporto alla masse oggetto del servizio di investimento.

Tali attività sono volte ad accrescere la qualità del servizio di investimento prestato.

Nella prestazione dei Servizi di Investimento, la SIM, laddove percepisca ricerca in materia di investimenti da soggetti terzi, provvede a pagare direttamente il costo mediante risorse proprie.

3) Informativa aggregata costi ed oneri

Nella Proposta di Consulenza la SIM sottopone al Cliente in formato cartaceo o su altro Supporto Durevole una stima ragionevole in forma aggregata del costo totale legato alla specifica operazione di investimento raccomandata, espressa sia in percentuale che in euro e distinguendo:

- costi e oneri del servizio di investimento direttamente collegati all'operazione (fee di consulenza)(*);
- pagamenti da soggetti terzi (incentivi)(**);
- costi e oneri associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari (***).

(*) Nel caso in cui fosse attivato il solo servizio di Consulenza, i costi ed oneri associati alla negoziazione dell'operazione saranno forniti dal terzo intermediario presso cui sarà negoziata, se dal caso, l'operazione. In egual misura, i costi ed oneri associati alla negoziazione non saranno addebitati dalla SIM ma dal diverso intermediario presso cui è negoziata l'operazione.

(**) Atteso che il Servizio di Consulenza è prestato dalla SIM su base indipendente, tale voce di costo sarà pari a 0 (0%).

(***). A titolo esemplificativo, si fornisce di seguito una tabella riepilogativa dei costi ed oneri inerenti allo strumento finanziario che verranno aggregati:



	Voci di costo	Esempio
SPESE UNA TANTUM	Tutti i costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati o forniti di prodotti all'inizio o alla fine dell'investimento nello strumento finanziario	• Anticipi commissione di gestione • Commissione di strutturazione • Commissione di distribuzione • Costi di ingresso/ sottoscrizione • Costi di uscita/rimborso • Costi di scambio/switch
SPESE RICORRENTI	Tutti i costi ed oneri correnti per la gestione del prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario nel corso dell'investimento in esso.	• Commissione di gestione • Costi del servizio • Commissioni di swap • Costi e imposte sulla concessione di titoli in prestito • Costi di finanziamento
TUTTI I COSTI PER LE OPERAZIONI	Tutti i costi ed oneri sostenuti per effetto dell'acquisto dell'investimento e del disinvestimento	• Commissioni di intermediazione • Spese di entrata ed uscita dal fondo • Maggiorazioni integrate nel prezzo dell'operazione • Imposte di bollo • Imposte sulle operazioni • Costi di cambio • Spese di compensazione addebitate dalla Depositaria
COSTI ACCESSORI		• Commissioni legate al rendimento (commissioni di performance)

Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al Servizio e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.

In particolare, si evidenzia, che il Cliente può richiedere alla SIM il dettaglio relativo ai singoli prodotti e servizi di investimento.

Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, la SIM fornisce l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. La SIM fornisce inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.

In aggiunta, la SIM fornisce ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di Servizi di Investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. La SIM provvede a che l'illustrazione mostri l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento.

L'ammontare effettivo di costi e oneri viene rendicontato successivamente al Cliente attraverso la rendicontazione periodica. In particolare, qualora la SIM abbia raccomandato ad un cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli fornisce annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata.

La SIM fornirà tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle relazioni periodiche destinate ai clienti.

5) Imposte e tasse

Le imposte e tasse sui servizi e prodotti di investimento sono essenzialmente riconducibili alle seguenti:

- Imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972; l'imposta è dovuta, nella misura vigente tempo per tempo (attualmente fissata al 2 per mille annuo), in relazione alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative a strumenti finanziari, e applicata sul valore di mercato degli strumenti finanziari rendicontati o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso come risultante dalle comunicazioni medesime;



- Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228/2012; l'imposta è dovuta, nella misura vigente tempo per tempo in relazione alla natura dello strumento finanziario e se questo rientra nel perimetro impositivo previsto dalla norma sopra richiamata.
- Imposta sul Valore Aggiunto di cui al DPR n. 633/1972; l'imposta è applicata in base all'aliquota ordinaria vigente tempo per tempo (attualmente fissata al 22 per cento) sulle prestazioni di servizio qualificate come imponibili IVA

- Sezione IV -

Classificazione dei Clienti

Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clienti cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;
- b) clienti professionali.

I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento. Sono clienti al dettaglio quelli che la normativa non considera clienti professionali.

I clienti professionali sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione minore rispetto ai clienti al dettaglio. È prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente come tali dal legislatore ("clienti professionali di diritto" tra cui rientrano, ad esempio, i soggetti che necessitano di autorizzazione o regolamentazione per operare nei mercati finanziari quali banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, società di gestione del risparmio, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni e altri investitori istituzionali) e dai soggetti che richiedono di essere trattati come clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta"). All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" ed i "clienti professionali pubblici" individuati in un apposito Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Variazione della classificazione su richiesta del cliente o su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dalla SIM al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della SIM che su richiesta del cliente. La SIM su propria iniziativa può trattare come cliente al dettaglio il cliente classificato come cliente professionale. Il cliente ha diritto di richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla SIM, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta di variazione può essere relativa ad uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali). In particolare, il cliente può richiedere di mutare la propria classificazione nei termini seguenti:

- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della SIM.

La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela, riconosciutogli dalla normativa di riferimento.



Si indicano, di seguito, le tutele previste dalla normativa a favore dei clienti al dettaglio, che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali:

- le previsioni normative indicate dagli artt. 30 e 30-bis del TUF in merito all'offerta fuori sede.
- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni nei contratti relativi ai servizi di investimento (art. 37, comma 3, ed art. 38 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari adottato da CONSOB con delibera n. 20307 del 15.2.2018 di seguito anche solo "**Regolamento Intermediari**");
- dichiarazione di adeguatezza della consulenza prestata, resa su supporto durevole prima che la transazione sia effettuata (art. 41 Regolamento Intermediari);
- in caso di pratiche di vendita abbinata adeguata descrizione degli accordi o dei pacchetti di servizi aggregati (art. 44, comma 2, Regolamento Intermediari);
- maggior rigore nell'adempimento dell'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente con particolare riferimento ai costi dell'operazione (art. 47, comma 3, Regolamento Intermediari);

In aggiunta, la SIM potrà legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi di investimento, che un cliente professionale possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazioni raccomandate.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta, previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali, è consentita solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la SIM può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che la SIM deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- i. il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- ii. il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- iii. il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- a) il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- d) l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- e) l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere classificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla SIM.

In ogni caso spetta al cliente professionale informare l'intermediario di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua classificazione; l'intermediario adotterà misure appropriate ove constataste che il cliente non soddisfi più le condizioni per essere trattato



come cliente professionale.

La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione, se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

- Sezione V -

Valutazione di adeguatezza

Profilatura della clientela

Preventivamente alla prestazione dei servizi di investimento la SIM - ai sensi della normativa comunitaria MiFID ("Markets in Financial Instruments Directive") e relativa regolamentazione CONSOB - è tenuta ad acquisire dal Cliente alcune essenziali informazioni riguardanti:

- la situazione socio-demografica;
- la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti;
- gli obiettivi di investimento e tolleranza al rischio;
- la situazione finanziaria e la capacità di tollerare le perdite
- le preferenze di sostenibilità in materia di investimenti

Tali informazioni vengono raccolte tramite apposito Questionario; è necessario che il Cliente compili il Questionario con attenzione, fornendo informazioni corrette, complete e aggiornate nel tempo, così da consentire alla SIM di offrire un servizio che presti attenzione ai bisogni del Cliente e operi nel suo esclusivo interesse. In seguito alla prima compilazione è necessario che il Cliente aggiorni le risposte al questionario ogniqualvolta intervengano variazioni rilevanti alle informazioni fornite e/o qualora il Cliente ritenga opportuno modificarle.

La SIM inviterà il Cliente a farlo periodicamente.

Valutazione di Adeguatezza degli investimenti nell'ambito del Servizio di Consulenza (con o senza attivazione del Servizio di RTO)

Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti, la Società valuta l'adeguatezza delle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela attraverso (i) proposte di investimento della liquidità (ii) proposte di ribilanciamento del portafoglio (vendite e acquisti) (iii) raccomandazioni a 'mantenere' gli strumenti / prodotti in portafoglio.

Ai fini del controllo in esame si definisce Portafoglio la somma del controvalore investito dal cliente e la liquidità individuata in fase di sottoscrizione del contratto¹.

LA SIM verifica l'adeguatezza degli investimenti attraverso gli indicatori ed i controlli di seguito descritti:

A) COMPLESSITA'

Attraverso il controllo di complessità la SIM verifica che la complessità di un prodotto finanziario sia compatibile con il Profilo di esperienza e conoscenza del Cliente, ovvero che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere la natura ed i rischi dei prodotti raccomandati o richiesti dal cliente.

Cliente: Esperienza e conoscenza	Prodotto: Livello di complessità		
	1. Bassa	2. Media	3. Alta
1	Adeguito	Non adeguato	Non Adeguato
2	Adeguito	Non adeguato	Non Adeguato
3	Adeguito	Adeguito	Non adeguato
4	Adeguito	Adeguito	Non adeguato

¹ Per il controllo delle preferenze di Sostenibilità la liquidità non viene considerata.



5	Adeguito	Adeguito	Adeguito
6	Adeguito	Adeguito	Adeguito

Non è ammesso per tutti i profili di Esperienza e Conoscenza l'utilizzo di strumenti a complessità 4. Molto Elevata che appartengono a Black List Consob.

B) RISCHIO DI MERCATO

Il "rischio di mercato" è il rischio di variazione del prezzo di uno strumento finanziario o di un portafoglio provocato dalla variazione di una o più condizioni di mercato. Comprende ad esempio i rischi di prezzo, di tasso di interesse, di tasso di cambio, ecc. mentre non comprende il rischio di credito. Attraverso i controlli di adeguatezza la SIM verifica che il rischio di mercato del portafoglio del Cliente sia inferiore al limite massimo di rischio associato al Profilo finanziario del Cliente

Cliente: Profilo rischio	Portafoglio: soglia massima di VaR 99% a 1 Mese (Param 2y)
1-Conservativo	1,5%
2-Prudente	3%
3-Moderato	6%
4-Dinamico	10%
5-Aggressivo	18%

(*) La SIM misura il rischio di mercato attraverso l'indicatore VaR (Valore al rischio); il VaR è una misura statistica che quantifica la massima perdita potenziale che il Cliente può subire, espressa in percentuale, nell'arco temporale di un giorno e con una probabilità del 99%.

C) RISCHIO DI CREDITO

Il "rischio di credito" è rappresentato dal rischio di incorrere in perdite legate alla possibilità che l'emittente o il garante di una obbligazione non sia in grado di pagare cedole e/o di rimborsare il capitale a scadenza.

Attraverso i controlli di adeguatezza la SIM verifica che il rischio di credito del portafoglio del Cliente sia inferiore al limite massimo di rischio associato al Profilo di rischio del Cliente

Cliente: Profilo rischio	Portafoglio: soglia massima indicatore rischio di credito						
	1	2	3	4	5	6	7
1-Conservativo	Adeguito	Adeguito	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato
2-Prudente	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato
3-Moderato	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato
4-Dinamico	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Non adeguato	Non adeguato
5-Aggressivo	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito	Adeguito

D) RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il "rischio di liquidità" è rappresentato dal rischio di non riuscire a disinvestire gli strumenti finanziari in portafoglio rapidamente qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo ma incorrendo in perdite o penali rispetto alla somma investita. Attraverso i controlli di adeguatezza la SIM verifica che la liquidità del portafoglio sia compatibile con l'Orizzonte temporale del Cliente.

Portafoglio: soglia massima di indicatore rischio di liquidità	Cliente: Orizzonte temporale		
	Breve	Medio	Lungo
1	Adeguito	Adeguito	Adeguito
2	Adeguito	Adeguito	Adeguito
3	Non adeguato	Adeguito	Adeguito
4	Non adeguato	Adeguito	Adeguito
5	Non adeguato	Adeguito	Adeguito
6	Non adeguato	Non adeguato	Adeguito



7	Non adeguato	Non adeguato	Adeguato
---	--------------	--------------	----------

E) CONCENTRAZIONE EMITTENTE

Il rischio di concentrazione è il rischio legato all'investimento di quote rilevanti del Portafoglio su prodotti finanziari emessi o garantiti da un unico soggetto. Al fine di ridurre il rischio che il Cliente incorra in perdite rilevanti in caso di insolvenza di uno o più emittenti di prodotti finanziari, attraverso il controllo di adeguatezza viene verificato che l'esposizione del Cliente su prodotti finanziari del medesimo emittente rientri nei limiti rappresentati nella tabella sotto riportata.

Il controllo di concentrazione emittente si applica al perimetro dei prodotti che costituiscono il Portafoglio finanziario del cliente oggetto di valutazione di adeguatezza e alle seguenti tipologie di prodotti: prestiti obbligazionari, titoli azionari, certificate, polizze assicurative ramo I e multiramo e polizze index linked, private equity e debt.

Si precisa che i prodotti finanziari che per loro natura incorporano logiche di diversificazione (ad esempio, OICR, FIA, ETF, Hedge Fund, Polizze ramo III – Unit Linked, Polizze ramo V - capitalizzazione) rientrano nel perimetro del controllo ma in modalità informativa e non bloccante.

Si prevede infatti, quale elemento di analisi del portafoglio del Cliente, un controllo sulla concentrazione del portafoglio su ogni singolo asset manager ((SGR, SICAV, SICAF, Società di gestione UE e UE AIFM e non-UE AIFM). Tale controllo non sarà un controllo bloccante ai fini di adeguatezza (cfr seconda colonna della tabella).

Cliente: Profilo rischio	Portafoglio: peso massimo concentrazione singolo emittente*	Portafoglio: peso massimo concentrazione "asset manager"
1-Conservativo	5%	50%
2-Prudente	5%	50%
3-Moderato	10%	50%
4-Dinamico	10%	50%
5-Aggressivo	20%	50%

* con esclusione degli emittenti governativi Investment Grade dei paesi OCSE

F) CONCENTRAZIONE PER COMPLESSITA'

Attraverso il controllo di complessità la SIM confronta la complessità dei prodotti finanziari rispetto al relativo limite di concentrazione (per la sola clientela classificata al dettaglio) e verifica che sia compatibile con il Profilo di esperienza e conoscenza del Cliente.

Cliente: Esperienza e conoscenza	Portafoglio: Concentrazione Massima Prodotti Grey List	Portafoglio: Concentrazione Massima Prodotti Black List
1	0%	0%
2	0%	0%
3	0%	0%
4	0%	0%
5	50%	0%
6	60%	0%

G) CONTROLLO COSTO COSTO/BENEFICIO

Una Proposta di Consulenza, che prevede una operazione di "switch o "cambiamento di strumenti finanziari"", costituita da una operazione di vendita di di uno strumento finanziario e l'acquisto di un altro, è migliore di un'altra se:

- abbassa il costo medio dei prodotti in portafoglio.
- migliora il profilo "rischio/rendimento" del portafoglio.

A tal fine la SIM ha definito i criteri per il calcolo dell'indice volto a verificare che nella consulenza prestata la relazione tra costi e benefici sia favorevole al cliente rispetto al portafoglio posseduto. L'indice ha lo scopo di "giudicare la bontà" delle Proposte di Consulenza e per sua natura prevede quindi di confrontare le caratteristiche di due entità: il Portafoglio pre-consulenza (ASIS) ed il Portafoglio post-consulenza (TOBE).



In particolare l'indice sarà finalizzato alla misurazione della qualità, dell'aderenza del portafoglio modello e del rischio complessivo rispetto ai costi sostenuti dal cliente, considerando i seguenti fattori:

- Delta costi ricorrenti
- Delta rischio mercato
- Delta rischio di credito
- Delta rischio di liquidità
- Delta TEV (Portafoglio contro Modello).

H) CONTROLLO SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Il Controllo verifica, attraverso l'uso dello Score ESG, che il portafoglio raccomandato abbia il livello di sostenibilità adeguato rispetto alle preferenze espresse da parte del cliente in fase di profilatura.

Poiché lo score ESG di portafoglio viene calcolato solo sulla componente di portafoglio composta da strumenti per cui lo score ESG è disponibile, viene verificata la significatività del controllo. Lo score ESG di portafogli si ritiene significativo se viene superata la soglia minima di copertura sotto indicata, calcolata come rapporto tra gli strumenti con score ESG sul totale del portafoglio, esclusa la liquidità. In caso di non raggiungimento della soglia di significatività il controllo di adeguatezza si ritiene non superato.

Cliente: Preferenza sostenibilità	Portafoglio: Score ESG	Percentuale minima di copertura
Bassa	$0 \leq \text{Scoring ESG} \leq 100$	0%
Media	$40 < \text{Scoring ESG} \leq 100$	60%
Alta	$60 < \text{Scoring ESG} \leq 100$	60%

ESITO DEI CONTROLLI DI ADEGUATEZZA

Nella prestazione del Servizio di Consulenza gli esiti dei controlli di adeguatezza verranno consegnati al Cliente nella Proposta di consulenza.

La SIM nella prestazione del Servizio di Consulenza fornisce di regola Raccomandazioni adeguate anche alle preferenze di sostenibilità del Cliente. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe accadere che il portafoglio riveniente dall'esecuzione della Raccomandazione risulti non adeguato alle preferenze di sostenibilità, laddove non sia raccomandabile nessuno strumento finanziario che soddisfi tali preferenze. In tal caso, al Cliente saranno illustrate le ragioni di tali circostanze e questi potrà decidere di adattare le proprie preferenze di sostenibilità al fine di consentire la specifica Raccomandazione. La SIM conserva traccia delle informazioni fornite e della decisione del Cliente, compresi i relativi motivi.

- Sezione VI - Incentivi

La SIM non percepisce e/o trattiene onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi, fatta eccezione per i benefici non monetari minori.

In conformità con la normativa vigente, si considerano benefici non monetari di minore entità accettabili unicamente i seguenti benefici:

- informazioni o documentazione relativa a un Prodotto Finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per



produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione della SIM che desideri riceverlo o del pubblico in generale;

- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato Prodotto Finanziario o di un servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c); e
- e) altri benefici non monetari minori che la normativa di riferimento consideri atti a migliorare la qualità del Servizio prestato al Cliente e, tenuto conto del livello totale dei benefici forniti dalla SIM, che siano di una portata e natura tale per cui sia improbabile che pregiudichino l'osservanza del dovere della Società di agire nel migliore interesse del Cliente.

I benefici non monetari di minore entità ammissibili dovranno essere ragionevoli, proporzionati alla natura del servizio e tali da non incidere sul comportamento della SIM al fine di assicurare che vi sia un pregiudizio anche potenziale per gli interessi del cliente.

I pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di Servizi, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere della SIM di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti, non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente Sezione.

Si riportano di seguito le principali fattispecie di incentivi monetari e non monetari non ammessi, che sono previste all'interno della policy di cui la SIM si è dotata.

Con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, a titolo esemplificativo, la SIM non percepisce alcun incentivo sotto forma di retrocessione commissionale o altro beneficio non monetario – da parte di, né li riconosce a:

- 1) broker negozianti (di Gruppo o terzi, anche esteri) che:
 - eseguano l'ordine di un cliente della SIM avente per oggetto uno strumento finanziario raccomandato nell'ambito del Servizio di Consulenza; in questo ambito saranno previsti appositi divieti ad instaurare qualsiasi genere di rapporti contrattuali con tali soggetti
 - la SIM segnali al proprio cliente per l'esecuzione di un ordine, di propria iniziativa o su richiesta del cliente medesimo; in questo ambito saranno previsti appositi divieti ad instaurare qualsiasi genere di rapporti contrattuali con tali soggetti;
- 2) banche depositarie (di Gruppo o terze, anche estere) che la SIM segnali al proprio cliente per il deposito degli asset, di propria iniziativa o su richiesta del cliente;
- 3) soggetti fornitori, anche di servizi "non MIFID II" (di Gruppo o terzi, anche esteri), che la SIM segnali al cliente, di propria iniziativa o su richiesta del cliente (quali società fiduciarie, trust, consulenti legali e fiscali, etc.);
- 4) società emittenti e/o gestori di fondi (di Gruppo o terzi, anche esteri) che la SIM raccomanderà nell'ambito del servizio di consulenza su base indipendente.

Nell'ottica del miglioramento del servizio di investimento prestato, la SIM può effettuare – sia direttamente sia per il tramite di soggetti terzi - attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale degli intermediari per cui svolge attività di supporto alla consulenza non indipendente con la partecipazione di esperti del settore finanziario. I costi di tale attività di formazione sono sostenuti dalla SIM e ammontano a circa 185.000 euro su base annuale. Il personale della SIM partecipa a tali eventi con finalità formativa e di aggiornamento professionale, in un'ottica di accrescimento delle conoscenze e delle competenze sui servizi di investimento.

La SIM potrà corrispondere incentivi, sotto forma di compensi, commissioni o benefici non monetari, a terzi per l'attività di segnalazione di pregi dagli stessi svolta, in base ad accordi con questi stipulati, allo scopo di accrescere la qualità del servizio di investimento prestato.

La SIM ha provveduto ad assegnare alle diverse funzioni aziendali i compiti e le responsabilità in tema di misure operative volte ad assicurare il rispetto del divieto di accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari non di minore entità con riguardo alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli.

Laddove la SIM percepisca o venga richiesta di percepire o riconoscere qualsiasi altro corrispettivo monetario o non monetario che non sia in relazione alla prestazione di un servizio di investimento oppure sia configurabile come proper fee, sono previsti specifici presidi organizzativi per garantire la conformità delle scelte adottate.

Relativamente alle specifiche misure e presidi in tema di benefici non monetari di minore entità la policy della SIM prevede specifici limiti quantitativi nonché adeguati processi di gestione di tali fattispecie.



Con specifico riguardo alla ricerca, l'impostazione adottata dalla SIM per quanto riguarda la ricerca ottenuta da terzi, di cui la Società potrà usufruire per l'erogazione dei propri servizi, non prevede un "conto di pagamento" aperto ad hoc e finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti. Pertanto, la SIM terrà direttamente a proprio carico il costo della ricerca.

- Sezione VII -

Strategia di trasmissione degli ordini

Secondo la vigente normativa, le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione di portafogli e il servizio di trasmissione ordini sono tenute ad agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti ("Best Execution"), quando trasmettono ordini ad intermediari negoziatori, ai fini della loro esecuzione

La SIM ha ottenuto l'autorizzazione alla prestazione del servizio di trasmissione ordini in abbinamento al servizio di consulenza su base indipendente senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della Clientela. Secondo le indicazioni operative della deliberazione n.1097 di Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in sede di sottoscrizione del servizio di trasmissione ordini in abbinamento al servizio di consulenza su base indipendente la SIM concorda con il Cliente che questi proceda all'apertura a proprio nome di un conto corrente in euro e un conto titoli presso una Banca ("**Depositaria**") con la quale la SIM abbia attivato rapporti e connessioni che consentano la prestazione dei servizi, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione del servizio di consulenza su base indipendente. La SIM pertanto sarà delegata dal Cliente a movimentare i citati conti in caso di servizio di trasmissione ordini in abbinamento al Servizio di Consulenza su base indipendente, solo a fronte di Ordini impartiti dal Cliente che confermano la proposta di consulenza formalizzata nella Proposta di Consulenza.

A tal fine, la SIM ha definito una transmission policy che individui (in sede di Due Diligence) il negoziatore al quale trasmettere gli ordini per l'esecuzione ed i fattori che ne influenzano la selezione, nel rispetto delle regole definite. L'Execution policy adottata dal negoziatore consente alla SIM di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli ordini dei clienti. Ciò non significa che la SIM assuma l'obbligo di conseguire il miglior risultato possibile per ciascun ordine trattato, piuttosto la SIM dovrà applicare, ad ogni ordine, la presente procedura al fine di ottenere, nella generalità dei casi, il miglior risultato possibile in conformità ai termini della transmission policy dichiarata.

La Depositaria sarà individuata dal Cliente dopo attenta selezione dello standing della stessa da parte della SIM. In base alla scelta operata dal Cliente, la Depositaria potrebbe anche non coincidere con il negoziatore.

Le strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini nonché i broker utilizzati dal negoziatore sono stati analizzati e valutati secondo una specifica procedura adottata dalla SIM.

La SIM quindi trasmette al negoziatore gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumenti finanziari negoziati secondo la sua strategia di esecuzione e trasmissione ordini (disponibile sul sito www.credemeuromobiliariesim.it).

Il modello operativo adottato presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione e semplificazione dei processi operativi avvalersi di broker già interconnessi con il negoziatore.

Fattori di esecuzione

Per SIM ai fini della selezione del negoziatore assumono importanza principale i seguenti fattori di esecuzione per il raggiungimento del migliore risultato possibile:

(i) in caso di servizio di gestione di portafogli, nell'ambito del mandato gestorio o solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo (c.d. istruzioni specifiche) (ii) in caso di servizio di trasmissione di ordini, solo

- Il "corrispettivo totale", che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e da tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine;

- La probabilità e la rapidità di esecuzione e regolamento;

- La natura dell'ordine,

Nello stabilire l'importanza relativa dei suddetti fattori la SIM tiene conto dei seguenti criteri:

- Caratteristiche della clientela, normalmente rappresentata da clienti al dettaglio;

- Caratteristiche dell'ordine;



- Caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- Caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

In generale, nell'esecuzione di ordini dei clienti al dettaglio e professionali, salvo istruzione specifica (possibile solo nell'ambito del mandato di gestione di portafoglio), il corrispettivo totale rappresenta il fattore più importante.

L'attribuzione di priorità a fattori di esecuzione diversi, ma comunque strumentali al raggiungimento del miglior risultato possibile, non comporterà inadempimento alla Strategia adottata e comunicata.

Il raggiungimento della Best Execution è influenzato, inoltre, da fattori correlati alla tipologia degli ordini impartiti che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori utilizzati o correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.

Esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione

In via generale, per gli strumenti finanziari che non risultano negoziati presso un mercato regolamentato, presso un sistema multilaterale di negoziazione o presso un sistema organizzato di negoziazione, l'esecuzione degli ordini da parte del negoziatore rappresenta l'unica modalità di esecuzione possibile. Il negoziatore potrà eseguire ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, sistemi multilaterali o sistemi organizzati di negoziazione laddove il Cliente abbia espressamente autorizzato la SIM per iscritto. L'esecuzione di un ordine al di fuori di una sede di negoziazione può determinare, in capo al Cliente, un rischio di controparte dovuto all'assenza di un soggetto che si interponga tra le parti a garanzia del regolamento dell'operazione.

In caso di esecuzione di ordini mediante negoziazione in conto proprio da parte del negoziatore, si fa rimando alla strategia di esecuzione ordini del negoziatore (disponibile sul sito www.credemeuromobiliaresim.it).

Negoziatore

Alla data di redazione del presente documento, l'intermediario negoziatore con il quale la SIM ha stipulato accordi contrattuali è Banca Sella S.p.A. (anche detto "negoziatore") che si occupa al 100% della negoziazione dei seguenti strumenti finanziari: azioni, ETF/ETC/ETN, strumenti derivati, certificates, valuta, titoli di stato e obbligazioni in relazione sia al servizio di gestione di portafogli sia al servizio di ricezione e trasmissione ordini in abbinamento al servizio di consulenza.

Le sedi di esecuzione

Nella strategia di esecuzione ordini del negoziatore, disponibile sul sito www.credemeuromobiliaresim.it, verranno indicate le sedi di esecuzione individuate come quelle che consentono di ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente, unitamente ai criteri valutati per la scelta di ciascuna sede, le relative modalità di accesso (diretta o tramite Broker) e ricerca della Best Execution.

Monitoraggio e revisione

La SIM monitorerà in via continuativa l'efficacia delle proprie misure e strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La SIM procederà pertanto a valutare, almeno annualmente se le strategie di esecuzione degli ordini utilizzate dal negoziatore selezionato affinché assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente o se si renda necessario modificare le misure adottate. Il riesame verrà effettuato anche ogni volta che si verificherà una modifica rilevante che influisca sull'efficacia delle strategie nell'ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente.

Le modifiche rilevanti alla strategia saranno comunicate ai clienti nelle modalità concordate, con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. Sul sito www.credemeuromobiliaresim.it sarà disponibile la versione aggiornata del presente documento informativo.

Costi

Nella trattazione degli ordini dei clienti la SIM applica le commissioni riportate nel "Catalogo Commerciale e condizioni economiche del Servizio" consegnato al Cliente in fase di apertura del contratto per la prestazione del Servizio di RTO abbinato al Servizio di Consulenza.

Ulteriori informazioni e pubblicazione dei dati sulla qualità di esecuzione

In virtù dei nuovi obblighi informativi previsti dalla normativa MiFID la SIM effettua una sintesi e pubblica sul proprio sito internet www.credemeuromobiliaresim.it, con frequenza annuale e per ciascuna categoria di strumenti finanziari:

- i primi cinque broker (Depositari) per volume di contrattazioni ai quali sono stati trasmessi gli ordini dei clienti nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

I dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati annualmente, e conformemente ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa MiFID, dalle sedi



di esecuzione indicate nel presente documento informativo e a cui accedono i negozianti selezionati, direttamente o indirettamente, sono disponibili presso i siti internet dei gestori dei mercati (per i mercati italiani ad esempio: www.borsaitaliana.it e www.eurotlx.com).

- Sezione VIII -

Informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti

Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la Clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al pertinente Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Consob di attuazione. In particolare, il promotore deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria;
 - c) gli obiettivi di investimento, e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- deve consegnare all'investitore Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dall'investitore Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, Strumenti Finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.

- Sezione IX -

Informazioni sui reclami e la risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla SIM, indirizzandolo al Servizio Legal di Credito Emiliano ai seguenti recapiti:
 - a mezzo del servizio postale, per lettera raccomandata A/R, all'indirizzo di via Emilia San Pietro, 4, - 42121 Reggio Emilia (RE);



- per posta elettronica alla casella e-mail recweb@credem.it;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo rec.credem@pec.gruppocredem.it.

La SIM deve fornire un riscontro entro il termine previsto dalla legge, ossia:

- entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo in caso di contestazione inerente la prestazione dei servizi di investimento;
- entro 45 giorni dalla ricezione per i reclami in tema di intermediazione assicurativa.

2. In caso di mancato riscontro nei termini previsti dalla legge o di insoddisfazione per la risposta fornita, il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). All'ACF possono essere sottoposte le controversie fra investitori retail e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori e relative ai servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella competenza dell'ACF a condizione che l'importo non sia superiore a € 500.000. Il diritto di ricorrere all'Arbitro può essere esercitato solo dal cliente al dettaglio entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario, e non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Maggiori informazioni sulla competenza, sui presupposti e sulla modalità di ricorso all'ACF, ivi compreso il relativo regolamento, sono disponibili sul sito www.acf.consob.it. Resta comunque ferma la facoltà del Cliente di presentare esposti alla Consob secondo le modalità da questa indicate per chiedere l'intervento della SIM con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

In caso di mancato riscontro nei termini previsti dalla legge o insoddisfazione per la risposta fornita per tematiche inerenti a prodotti assicurativi il Cliente potrà:

- rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it, posta elettronica ordinaria: email@ivass.it, posta ordinaria all'indirizzo indicato. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito www.ivass.it.
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
3. Se si intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria relativa ad una controversia in materia di contratti bancari, finanziari, occorre prima esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010) o procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la Clientela innanzi all'ACF.

A tal fine, il Cliente e la SIM concordano di sottoporre le controversie che dovessero insorgere tra di loro all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla SIM o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla SIM. Il Cliente, qualora rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005, potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. Anche dopo la sottoscrizione del contratto, resta la possibilità di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo (ad esempio qualora nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario), purché iscritto nell'apposito registro del Ministero della Giustizia, disponibile sul sito www.giustizia.it, e purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente; in alternativa, il cliente potrà rivolgersi all'ACF, nei casi sopra descritti.

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al riscontro della comunicazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 196/03 - Reg. UE 2016/ 679), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per maggiori informazioni, accedere all' Informativa generale in tema di trattamento dati personali.



**EUROMOBILIARE
ADVISORY SIM**

Credem Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. - corso Monforte 34, 20122 Milano - tel. 02-77426400 fax: 02-77426450

Cap. Soc. euro 1.000.000 i.v. - R.E.A. Milano 2119989 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, C.F. 09893140963 e P. IVA 02823390352 | Iscritta all'Albo delle SIM al n. 294 con Delibera Consob n. 20315 del 28/02/2018 | Società con Socio Unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemeuromobiliariesim.it.